

**REGIONE  
TOSCANA**



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
2016- 2018

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'  
2016 - 2018

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, PRIVACY.  
SISTEMA DOCUMENTALE E DELLA COMUNICAZIONE INTERNA

## SOMMARIO

### SEZIONE PRIMA - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018

1.	
Premessa.....	4
2. Contesto esterno.....	6
3. Contesto interno.....	8
4. I risultati conseguiti dal PTPC 2015-2017.....	9
5. Mappatura delle attività interne .....	10
6. Processi amministrativi esposti al rischio corruzione.....	16
7. Gestione del rischio: le misure trasversali e specifiche da adottare nel corso del 2016 .....	22
8. Prevenzione del rischio di corruzione nelle procedure di gara del Soggetto Aggregatore.....	27
9. Piano Triennale della prevenzione della corruzione e delle sue misure. Piano della performance (Piano della qualità della prestazione organizzativa) e formazione.....	28
10. Trasparenza.....	29
11. Whistleblowing.....	29
12. Enti pubblici vigilati ed enti di diritto privato in controllo e partecipazione pubblica.....	30
Allegato 1 - Catalogo dei processi esposti a rischio corruzione	

SEZIONE SECONDA - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2016 - -2018. AGGGIORNAMENTO ANNO 2016

1. Introduzione: organizzazione e funzioni.....	44
2. Assolvimento degli obblighi di pubblicazione e monitoraggio attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017.....	47
3. Attestazione OIV.....	47
4. Monitoraggio attuazione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017.....	47
5. Statistiche di navigazione degli utenti nella sezione Amministrazione trasparente.....	51
6. Aggiornamento annuale del Programma triennale per la trasparenza e per l'integrità 2016 – 2018.....	52
Allegato 2 - Elenco pubblicazioni Programma triennale della trasparenza 2016-2018	

## SEZIONE PRIMA

### Piano Triennale Prevenzione della Corruzione della Giunta regionale – Aggiornamento 2016-2018

#### 1. Premessa

La prevenzione della corruzione e il contrasto dell'illegalità sono una priorità strategica per la Giunta regionale toscana, anche perché la corruzione costituisce un ostacolo allo sviluppo economico e sociale del territorio, all'efficienza e all'efficacia dell'azione amministrativa e al buon andamento delle istituzioni pubbliche.

La legge n.190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e i suoi decreti attuativi – D.Lgs.33/2013 in materia di trasparenza, D.Lgs.39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi e il D.P.R.62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici-" hanno definito un quadro organico di strumenti e modalità per dare attuazione concreta alla prevenzione e repressione della corruzione, attenendosi anche alle esperienze di maggior successo a livello internazionale.

Nel settembre 2013 l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, in base al quale tutte le pubbliche amministrazioni hanno avviato il loro percorso concreto di lotta alla corruzione mediante l'adozione di Piani triennali di prevenzione della corruzione e di Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, e i loro aggiornamenti annuali.

Così è avvenuto anche per la Giunta regionale Toscana, nel gennaio 2014 con la Delibera 40 e nel gennaio 2015 con la Delibera 56.

Alla fine di ottobre 2015, con l'adozione della Determinazione n.28 da parte dell'ANAC è stato approvato l'"Aggiornamento al Piano nazionale Anticorruzione" che contiene al suo interno, come Premessa, una rivisitazione critica dei Piani triennali adottati dalle Amministrazioni e in particolare sottolinea come i documenti esaminati "soffrano" ancora di una concezione che rende i PTPC strumenti in gran parte legati più all'adempimento burocratico, piuttosto che destinati a incidere sulla necessaria revisione organizzativa delle amministrazioni stesse in ottica di autoanalisi interna, revisione dei processi valutati più esposti al rischio corruzione, individuazione di misure volte a mettere i processi stessi in sicurezza e quindi a prevenire il rischio corruzione, pianificazione e attuazione delle misure stesse all'interno del Piano della performance organizzativa dell'Amministrazione.

In particolare l'ANAC ha riscontrato la necessità sia di analizzare il contesto esterno in cui le Amministrazioni operano sia di utilizzare un criterio prudenziale per esaminare tutti i possibili eventi rischiosi connessi con l'attività amministrativa, sottoponendo anche a revisione il sistema dei controlli sui processi per definire possibili miglioramenti.

Inoltre, il successo dell'attività di prevenzione della corruzione deve divenire sempre di più un'attività diffusa, che il responsabile della prevenzione della corruzione indirizza e verifica attraverso la redazione del Piano e il monitoraggio dell'attuazione delle misure, ma che non può svolgere se non coinvolgendo tutte le articolazioni organizzative.

Le osservazioni critiche contenute nell'Aggiornamento al PNA mettono bene in luce come l'elaborazione del Piano Triennale debba essere inteso come un processo di miglioramento continuo, nell'ambito del quale la strategia di prevenzione della corruzione e l'efficacia degli interventi dipende in gran parte dalla diffusione della consapevolezza della centralità della cultura della responsabilità sul buon andamento dei processi presidiati e del concreto impegno di tutti gli attori coinvolti.

Per questo nel corso del 2016, anche a seguito del processo di ristrutturazione dell'assetto organizzativo degli uffici della Giunta regionale conseguenti alle modifiche

della legge di organizzazione entrate in vigore dopo le elezioni regionali, dei massicci pensionamenti effettuati alla fine del 2015, del trasferimento delle funzioni provinciali a seguito della Legge 56/2014 e della L:R.22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014", si prevede che le leve di maggior intervento organizzativo della prevenzione della corruzione siano:

- a) attività formativa rivolta ai referenti della prevenzione della corruzione e ai dirigenti e soggetti coinvolti nei settori per la definizione più puntuale della valutazione del rischio e del suo trattamento, a seguito della mappatura dei processi;
- b) individuazione degli eventi rischiosi per ciascun processo, a seguito della definizione del catalogo dei processi organizzativi, la cui mappatura è stata estesa a tutta l'attività regionale esercitata nel corso del 2015, quindi non soltanto ai processi contemplati nell'art.1 comma 16 della Legge 190/2012 (processi di autorizzazione e concessione senza benefici economici, acquisizione di forniture, servizi, lavori, concessione di sovvenzione e aiuti economici, acquisizioni e progressioni del personale) ma anche alle altre tipologie di attività esercitate nelle strutture della Giunta regionale toscana;
- c) individuazione attraverso l'attività di formazione laboratoriale sui processi, misure specifiche di prevenzione del rischio, che costituiscano appunto obiettivi organizzativi da perseguire nel corso del 2017- 2018.

Così, se un obiettivo specifico da condividere per il 2016 con il Piano della performance, è l'acquisizione degli strumenti organizzativi di autoanalisi dei propri processi per la definizione delle misure specifiche di prevenzione della corruzione, per gli anni seguenti gli obiettivi condivisi devono essere l'attuazione di tali misure.

Per le strutture che sono istituite o profondamente rinnovate dal primo gennaio 2016, a seguito del trasferimento delle funzioni già svolte dalle province alla Regione, l'obiettivo da conseguire nel 2016 è costituito dalla mappatura dei processi.

E' comunque essenziale conservare la consapevolezza che processi di revisione organizzativa di forte impatto, quali quelli legati alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e anche alla verifica del conflitto di interessi, così come la costante verifica di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, necessitano di orizzonti di medio periodo per essere messi realmente in atto e iniziare a produrre conseguenze positive sul funzionamento dell'Amministrazione, anche perché sono processi fino ad oggi taciti e dati per scontati. La loro emersione provoca forti impatti a livello organizzativo in quanto ancora oggi nelle organizzazioni l'attenzione è concentrata sul livello gestionale delle attività, senza che ci sia riflessione o autoanalisi organizzativa su come si arriva ai risultati dell'attività stessa.

Ripercorrere i processi organizzativi con coscienza critica e quasi dall'esterno, adottando l'ottica del cliente della pubblica amministrazione, come richiede l'Aggiornamento del Piano nazionale Anticorruzione adottato dall'Anac nell'ottobre 2015, è una forma mentis poco diffusa, che comporta anche aggravio di lavoro e di risorse impiegate, in un momento di risorse scarse: conoscere realmente i modi di funzionamento dell'organizzazione per ripensarli e mettere in atto le soluzioni organizzative e procedurali necessarie al miglioramento continuo e alla messa in sicurezza delle attività mediante una reale accountability dei propri risultati e delle loro fasi intermedie è un processo gravoso, complesso e sicuramente di medio periodo.

Il documento di indirizzo dell'Autorità nazionale Anticorruzione ribadisce anche la centralità del responsabile per la Prevenzione della corruzione, da individuare in un dirigente stabile dell'amministrazione, con una adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo funzionamento, e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati a uffici che svolgano attività di gestione e amministrazione attiva.

La legge 190/2012 all'art.1 comma 9 lett.c) dispone che il PTPC preveda obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

I referenti del RPC, in qualità di responsabili dell'attività informativa nei confronti del RPC, sono stati richiesti e individuati con appositi Ordini di Servizio nel corso del secondo semestre 2015, nella quasi totalità delle Direzioni, a seguito del nuovo impianto organizzativo della Regione Toscana, proprio per avere riscontri sull'attuazione e il monitoraggio delle misure previste dal PTPC.

La collaborazione fondamentale, per consentire al RPC e all'organo di indirizzo politico che adotta l'atto di pianificazione di definire misure concrete e sostenibili, è quella dei responsabili degli uffici, perché tali misure coincidano precisi obiettivi da raggiungere. In questa ottica, anche gli Organismi indipendenti di valutazione, indicati quali soggetti di strategia della prevenzione della corruzione nell'Aggiornamento al PNA del 28/10/2015 dall'ANAC(par.4.4), devono verificare la coerenza tra obiettivi di performance organizzative e individuale e l'attuazione di misure di prevenzione della corruzione.

## 2. Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha rilevanza ai fini di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente di operatività dell'Amministrazione possa o meno dare luogo al verificarsi di fenomeni corruttivi. Infatti la diffusione della presenza di organizzazioni criminali è uno degli eventi che amplia il rischio di frequenza della corruzione, indipendentemente dall'ambito di azione dell'ente.

Fortunamente gli studi condotti sull'amministrazione toscana dall'esterno evidenziano anche fattori positivi: il 13 gennaio 2016 lo SVIMEZ (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno) ha diffuso un comunicato stampa relativo allo studio "Measuring Institutional quality in Italy" dei professori Annamaria Nifo e Gaetano Vecchione pubblicato su "Rivista economica del Mezzogiorno", studio che misura la qualità delle istituzioni in Italia, e che vede la Toscana al primo posto.

Lo studio analizza le performances delle regioni e province italiane negli anni 2004-2012 sulla base dell'International Quality Index (IQI), un indice costruito ad hoc dagli autori sulla base del WGI, World Governance Indicator, della Banca Mondiale. L'IQI raccoglie 24 parametri riferiti a cinque ambiti: partecipazione (che raggruppa fenomeni quali l'associazionismo e la partecipazione al voto), l'efficacia dell'azione di governo (quali deficit sanitario, raccolta differenziata, dotazione strutture sociali ed economiche), qualità della regolamentazione (mortalità e qualità della vita delle imprese, dipendenti pubblici), certezza del diritto (tra cui tempi dei processi, evasione fiscale, sommerso), corruzione (reati contro la PA, commissiramento dei Comuni).

Ne deriva un indice sintetico compreso tra 0 e 1 che vede la Toscana al primo posto con il punteggio di 0,88555 e 9 province toscane nelle prime 20.

Ciò nonostante, il quadro ambientale della Regione Toscana appare contrassegnato non solo da fattori positivi, sia a livello sociale che sotto il profilo della diffusione di reati di tipo comune e connessi con la presenza della delinquenza organizzata.

Dalle tabelle ISTAT relative al Rapporto sul benessere equo e sostenibile in Italia del 2014, (<http://www.istat.it/it/archivio/126613>) per quanto riguarda gli indicatori relativi alla sicurezza, la Regione fa registrare un aumento dei reati contro il patrimonio, quelli da cui si può ricavare un guadagno economico, in particolare quello dei furti in abitazione, che in Toscana è più alto della media nazionale e di quella del centro Italia. L'indice di omicidio è invece tra i più bassi d'Italia, l'0,3 per 100.000 abitanti, in linea con la diminuzione di questo tipo di reato sia in Italia che nell'Unione europea.

La percezione della sicurezza ambientale, per esempio camminando al buio da soli, è più alta di quella nazionale, mentre la paura di poter subire un furto o la percezione di elementi di degrado è in crescita, come nel resto del paese e delle tre macro-aree, nord, sud e centro.

Gli indicatori relativi alla salute sono in genere più elevati delle medie nazionali, eccetto quello per il consumo di alcol che risulta allineato a quello del nord Italia, più alto delle due macro-aree centro e sud.

Buoni gli indicatori per i livelli di istruzione e formazione e anche quelli di benessere economico.

Quanto agli indicatori relativi al lavoro, il Rapporto riporta un tasso di occupazione del 68% per le persone di 20-64 anni, più alto di 8 punti della media nazionale e in linea con quello del nord Italia; il tasso di mancata partecipazione al lavoro è pure allineato con i valori del nord-Italia (13,2%). Buoni sono anche i dati relativi alle donne con figli in età prescolare occupate rispetto a quelle senza figli (84,5%) e la percezione sull'insicurezza dell'occupazione. Elevato invece il dato percentuale sul tasso di infortuni e inabilità permanente (19,9 per 100.000 occupati).

In base agli elementi e ai dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'interno e consultabili sul sito della Camera dei deputati

(<http://www.camera.it/leg17/494?>

idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco\_categoria e

<http://www.camera.it/leg17/494?>

idLegislatura=17&categoria=074&tipologiaDoc=elenco\_categoria), le attività investigative condotte nel 2013 hanno confermato in Toscana la presenza di singoli esponenti e di strutturate proiezioni di tradizionali consorterie mafiose, attive nel narcotraffico, nel racket delle estorsioni e nell'usura, ma anche nell'acquisizione di appalti pubblici ed attività commerciali, funzionali al reimpiego dei capitali illeciti delle organizzazioni di riferimento.

La migrazione di soggetti pregiudicati provenienti dalle regioni del sud Italia è stata, peraltro, favorita nel tempo anche dall'obbligo di soggiorno in comuni della regione cui sono stati sottoposti elementi indiziati di appartenere alle medesime organizzazioni.

Un settore particolarmente " appetibile" per le organizzazioni mafiose è rappresentato dai giochi e dalle scommesse. A titolo esemplificativo, basti pensare che nel solo anno 2012 in Toscana l' ammontare delle giocate ha superato la soglia dei 5 miliardi di euro. La criminalità di matrice straniera evidenzia appendici criminali albanesi, romene, montenegrine, africane, cinesi, dell'Europa dell'est e sudamericane. I settori privilegiati riguardano il traffico di sostanze stupefacenti, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione - ove si assiste al crescente dinamismo di compagnie spesso a formazione multi etnica - nonché l'immigrazione clandestina, il riciclaggio, la produzione e la vendita di prodotti con marchi contraffatti, i reati contro il patrimonio (in particolare furti).

Nella provincia fiorentina si registrano tentativi di penetrazione nel tessuto economico da parte di elementi appartenenti a cosche della 'Ndrangheta - indirizzati principalmente al riciclaggio del denaro di illecita provenienza, attraverso l'alienazione e/o la costituzione di attività imprenditoriali edili o di costruzioni generali, con l' obiettivo di acquisire appalti pubblici - e ad opera di affiliati a clan camorristici (siano essi napoletani che casertani) interessati alla gestione dei locali di intrattenimento notturno e ad acquistare beni immobili ove poter reinvestire i proventi derivanti dal traffico degli stupefacenti.

In tale contesto, vale la pena citare il protocollo di legalità tra la Regione Toscana ed i

Prefetti delle province colpite dalla citata calamità naturale, con particolare riferimento a quello sottoscritto nel maggio 2013 dal Prefetto di Grosseto, finalizzato a rendere più trasparenti gli appalti e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa.

La penetrazione di criminalità organizzata è stata avvertita anche a livello di istituzione regionale, che ha proceduto all'adozione della L.R.42/2015 "Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità", con le seguenti finalità:

1. È istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale della legalità, al fine di promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Toscana, sia attraverso progetti di formazione rivolta alla popolazione regionale, sia attraverso la diffusione di dati, studi e ricerche regionali, italiani, europei e internazionali, svolti sul tema della legalità o su temi convergenti.

2. Rientra tra i compiti dell'Osservatorio anche la raccolta di informazioni dalle quali emerga il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose; è, inoltre, compito dell'Osservatorio promuovere la sistematica condivisione delle sue finalità e l'attività di collaborazione, con e tra, i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità, con particolare attenzione all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici.

Regione Toscana si è mossa inoltre per affermare azioni di contrasto all'illegalità sottoscrivendo Protocolli di intesa in materia di legalità e trasparenza nei contratti pubblici di appalto con la Direzione investigativa antimafia (DIA) con la Delibera G.R. 236/2015 e con la Guardia di finanza con la Delibera 397/2015.

### 3. Contesto interno

Il contesto dell'organizzazione regionale è significativamente cambiato dall'anno precedente, a seguito del rinnovo della legislatura avvenuto nel mese di giugno. Il numero dei consiglieri regionali è sceso a 40 dai precedenti 55, e la Giunta è composta, oltre che dal Presidente, da 8 assessori, 4 uomini e 4 donne, al posto dei 10 dell'ultimo periodo della nona legislatura.

In parallelo, anche la struttura organizzativa ha subito una significativa revisione, in primo luogo con l'istituzione di una Direzione generale della Giunta che ha una posizione di preminenza rispetto alle altre Direzioni.

In posizione di staff è rimasta la struttura dell'Avvocatura regionale, retta dall'Avvocato generale.

Le sette Direzioni generali precedenti, all'interno delle quali erano di norma collocate strutture intermedie, 14 Aree di coordinamento, destinate a indirizzare le attività di Settori omogenei per materia, sono state articolate in 13 Direzioni, una delle quale ha terminato le sue funzioni nel mese di novembre 2015.

A seguito di questo processo di revisione, di soppressione e modifica di alcune posizioni dirigenziali e dell'applicazione delle regole di pensionamento ante\_Fornero a dirigenti e dipendenti, per ridurre il numero degli addetti e snellire la macchina amministrativa regionale, l'impianto complessivo della struttura è in gran parte innovato.

In particolare, sono state poste a diretto riferimento della Direzione generale della Giunta le attività di comunicazione e informazione, presso l'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione, e le Autorità di gestione dei fondi comunitari Feasr, FSE e Italia- Francia marittimo, nonché il complesso delle Attività internazionali e l'Ufficio di collegamento con Bruxelles, cioè le competenze che afferiscono direttamente al Presidente della Giunta.

Come Direzioni di staff sono state create quelle degli Affari legislativi, giuridici e istituzionali e della Programmazione e bilancio, mentre conserva sostanzialmente le sue funzioni precedenti la Direzione Organizzazioni e sistemi informativi.

La macro Direzione generale della Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze è stata articolata in quattro Direzioni diverse: Agricoltura e sviluppo rurale, Cultura e ricerca, Istruzione e formazione, Attività produttive.

Sostanzialmente immutata anche la Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, che ha perso la competenza sulle politiche abitative, unite alla Direzione dell'Urbanistica.

Invariata la Direzione Politiche di mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale, mentre la DG Politiche ambientali è stata divisa in due direzioni, Ambiente ed energia e Difesa del suolo e protezione civile.

Rispetto alla situazione precedente sono stati confermati quattro direttori e l'avvocato generale, mentre in sette direzioni sono stati nominati direttori dirigenti provenienti dalle strutture regionali e due direttori provenienti dall'esterno.

Quanto al personale e ai dirigenti impiegati nelle funzioni, a seguito della riorganizzazione e dei pensionamenti verificatisi il primo dicembre 2015 a seguito dell'applicazione della Legge 101/2013 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" si registra una forte diminuzione e un deciso ricambio nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Infatti il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 30 novembre è di 2138 persone, a cui si aggiungono altre 100 persone con contratto a tempo determinato o di diritto privato. Il giorno successivo, 1 dicembre, è di 2041 dipendenti a tempo indeterminato, più 101 a tempo determinato.

La diminuzione è di 96 persone, cioè del 4,3%.

Tra i dirigenti, nel corso dell'anno hanno cessato l'attività 25 persone o per fine servizio o per fine incarico, sostituiti attualmente da cinque nuovi ingressi. Molti dirigenti hanno cambiato incarico oppure hanno "ereditato" funzioni da strutture cessate.

Il contesto interno si è modificato in maniera estremamente significativa a decorrere dal 1 gennaio 2016, a seguito della applicazione della L.R. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014" in base alla quale la Regione si è riappropriata di molte competenze di carattere gestionale finora delegate alle province e alle unioni di comuni, in materia di agricoltura, ambiente, difesa del suolo, formazione professionale e mercato del lavoro.

I dipendenti regionali sono cresciuti di circa 1.000 unità mentre altre 500 unità, finora utilizzate dalle province mediante assunzioni a tempo determinato ed appalti di servizi, lavorano per i Centri per l'impiego e per i servizi del Mercato del lavoro, come comandati presso la Regione o in avvalimento, tramite la Convenzione stipulata tra Regione e Ministero del Lavoro.

La mappatura dei processi organizzativi relativi alle funzioni che saranno svolti dalla Regione a seguito del trasferimento delle funzioni delle Province e delle Unioni di Comuni, da realizzarsi nel corso del 2016, costituisce uno degli obiettivi dell'aggiornamento annuale che sarà adottato con il PTPC 2017-2019.

#### 4. I risultati conseguiti dal PTPC 2015-2017

Per una valutazione complessiva, si rinvia alla Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Rispetto agli obiettivi preventivati per l'anno 2015 nel Piano triennale di prevenzione

della corruzione 2015-2017 si può comunque rilevare:

- si è verificata una significativa rotazione degli incarichi dirigenziali, a seguito di un profondo processo di riorganizzazione della macchina amministrativa ;
- è stata effettuato su base semestrale il monitoraggio dei tempi procedurali, anche se non in maniera automatizzata;
- in occasione del rinnovo degli incarichi direttoriali e dirigenziali sono state acquisite e pubblicate tutte le dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità e acquisite le comunicazioni relative ai conflitti di interessi e agli interessi finanziari; deve essere ancora adottato ancora un atto relativo alla sistematizzazione dei controlli da effettuare;
- la disciplina per la tutela del whistleblower non è stata ancora completamente recepita come misura di prevenzione della corruzione,
- è stata realizzata una nuova classificazione e valutazione dei processi esposti al rischio di corruzione, a seguito della quale sono stati individuati come misura specifica di prevenzione della corruzione la realizzazione di interventi formativi destinati alla dirigenza con oggetto il risk assessment e il risk management;
- è stata predisposta e diffusa una Circolare dedicata alle misure specifiche di prevenzione della corruzione nel settore degli appalti.

- nel dicembre 2015, è stata inviata a tutti i direttori e i dirigenti degli enti, nonché agli amministratori degli enti di diritto pubblico e di diritto privato controllati e partecipati, una circolare relativa agli obblighi di pubblicazione sugli enti stessi.

Nella sostanza, nel corso del 2015 è stata acquisita rispetto al periodo precedente una maggiore osservanza formale degli adempimenti anticorruzione; deve essere incrementata la consapevolezza della valenza organizzativa delle attività legate alla prevenzione della corruzione e della trasparenza e la percezione che gli strumenti di analisi previsti nella relativa normativa sono essenzialmente strumenti che aiutano le amministrazioni a conoscere meglio se stesse e quindi a migliorare, quando necessario, le loro prestazioni.

Per quanto riguarda infine il coinvolgimento del personale regionale in procedimenti di rilevanza contabile o penale, dato che consente di comprendere meglio le cause e il livello di rischio, secondo quanto previsto dall'Aggiornamento al PNA, dalla ricognizione effettuata presso l'Avvocatura regionale risulta che nel periodo 2010-2015:

- presso la Corte dei conti è stato avviato un procedimento, che è stato respinto;
- per quanto riguarda i procedimenti penali, uno è arrivata a sentenza definitiva di condanna, mentre uno risulta non arrivato a sentenza definitiva;
- per quanto riguarda gli oneri di difesa assunti dall'Avvocatura regionale per procedimenti pendenti nei confronti di dipendenti regionali, sono ancora aperti 11, dei quali 8 del 2015. Per quanto riguarda i procedimenti per cui sono stati assunti oneri di difesa dall'Avvocatura nei confronti dei dipendenti nel quinquennio 2010-2015, 2 sono le assoluzioni, 11 sono le archiviazioni, 2 i non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, e 1 la prescrizione.

## 5. Mappatura delle attività interne

L'aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione, assunto dall'ANAC con determinazione n.12 del 28 ottobre 2015, individua quale attività propedeutica alla stesura del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione un'autoanalisi organizzativa che individui tutti i processi amministrativi che sono svolti nell'amministrazione. Definisce inoltre tra i processi da esaminare con particolare attenzione, oltre a quelle già individuate nella legge 190/2012 art.1 comma 16, ulteriori aree critiche di carattere generale quali:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Individua inoltre alcune specifiche aree di rischio, tra le quali, per le Regioni la pianificazione e la gestione del territorio, la regolazione in ambito sanitario, la programmazione e gestione dei fondi europei.

In realtà, l'attività delle organizzazioni complesse non è sempre così facilmente classificabile e spesso i processi amministrativi si intersecano tra di loro: tipicamente l'attività di gestione di fondi europei si concretizza in procedimenti di acquisto di forniture e servizi e nella concessione di finanziamenti, i cui beneficiari sono individuati con bandi pubblici.

L'attività di vigilanza e controllo su enti pubblici e di diritto privato è connessa le attività di nomina dei componenti preposti agli indirizzi e alla gestione degli enti, all'approvazione dei bilanci preventivi e di esercizio, con i finanziamenti erogati a vario titolo agli enti stessi.

L'attività di rilevazione dei processi amministrativi effettuata nel 2015 è stata comunque quanto più specifica possibile, cercando di prendere in esame grandissima parte dei processi che hanno un impatto esterno e che, in quanto suscettibili di produrre un vantaggio o di causare un danno, sono classificabili come esposti al rischio corruzione.

Prima di entrare nello specifico dei singoli processi amministrativi, è importante delineare la composizione della struttura amministrativa regionale in termini di Direzioni, numero di strutture, mission, risorse finanziarie gestite al 31 dicembre 2015, prima del trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione:

Direzione	Settori	Mission
Direzione generale della Giunta	6	Con la nuova legislatura assume una funzione di indirizzo e preminenza nei confronti di tutta la struttura amministrativa. Governa la programmazione e il coordinamento dei Fondi comunitari, le relazioni con le strutture della Commissione europea, le attività internazionali e la comunicazione e l'informazione esterna. Il processo amministrativo prevalente è l'attuazione di procedure contrattuali e l'erogazione di finanziamenti a seguito di bandi. La Direzione generale effettua la vigilanza e il controllo sull'IRPET, ente di diritto pubblico.
Avvocatura regionale	1	Rappresentanza, patrocinio e assistenza nei procedimenti giudiziari e arbitrali dell'Amministrazione regionale e degli enti dipendenti, oltre che una fondamentale funzione di consulenza e pareristica legale.
Direzione Affari legislativi, giuridici e istituzionali	5	E' la struttura deputata alla verifica di regolarità amministrativa degli atti della Giunta, del Presidente e dei dirigenti. Istruisce gran parte

		degli atti di nomina in enti esterni del Presidente. Svolge procedure contrattuali di entità non rilevante e provvede all'erogazione di finanziamenti alle Unioni dei Comuni. Fino alla fine del 2015 ha al suo interno l'Autorità di audit dei Fondi Fesr e FSE. Svolge attività di vigilanza, controllo e finanziamento sulla Scuola interregionale di polizia locale
Direzione Programmazione e bilancio	6	Guida il processo di formazione del bilancio e la sua esecuzione, attraverso le procedure di contabilità generale. Coordina il sistema tributario, il monitoraggio e gli indirizzi alle partecipazioni regionali, il sanzionamento amministrativo. Effettua il controllo strategico e di gestione.
Organizzazione e sistemi informativi	11	Supporta il funzionamento dell'amministrazione tramite l'acquisizione, la gestione e lo sviluppo del personale, la logistica (sedi, arredi, mensa) l'acquisto e la gestione delle infrastrutture e dei sistemi informatici, l'archiviazione e la protocollazione della corrispondenza, la sicurezza nei luoghi di lavoro. Svolge funzioni di coordinamento per l'attività contrattuale, per la prevenzione della corruzione, la trasparenza, la privacy, il diritto di accesso. Il processo amministrativo predominante è l'acquisizione di beni, servizi e lavori di manutenzione.
Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale	13	Si occupa della regolazione del Servizio sanitario e socio sanitario regionale. Programma e finanzia gli interventi in materia di sport, welfare, politiche giovanili. Valuta e gestisce gli investimenti strutturali e tecnologici. Effettua la governance delle risorse finanziarie e il controllo dei bilanci delle aziende e degli enti del sistema sanitario. I processi amministrativi riguardano le autorizzazioni, l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, la concessione di finanziamenti ulteriori rispetto alle erogazioni di cassa agli enti del sistema.
Direzione Agricoltura e sviluppo rurale	9	Svolge interventi di sostegno e sviluppo alle attività, alle imprese e agli imprenditori agricolo-forestali, zootecniche, di pesca professionale. Regola le attività faunistico-venatorie e la pesca dilettantistica. Interviene a sostegno della forestazione e del patrimonio agro forestale. Effettua il servizio fitosanitario e le iniziative di promozione e comunicazione per il settore. E' autorità di gestione del POR FEASR,

		<p>alle dipendenze del Direttore generale.</p> <p>Svolge attività di vigilanza e controllo sull'ente pubblico Ente Terre regionali toscana e sull'Ente acque umbro-toscano.</p> <p>I processi amministrativi maggiormente presenti sono quelli di autorizzazione, acquisto di beni e servizi, concessione di finanziamenti.</p>
Direzione Ambiente ed energia	6	<p>Svolge attività di autorizzazione in materia sismica, di ricerca mineraria e di fonti energetiche, di bonifiche e rifiuti, di valutazione dell'impatto ambientale, di tutela delle risorse naturali, del mare, delle acque minerali e termali, di vigilanza sulla sicurezza delle miniere. Regola e finanzia la prevenzione e la riduzione del rischio in materia sismica e di lotta agli inquinamenti. Promuove e finanzia l'efficientamento energetico, lo studio dei cambiamenti climatici e la protezione dell'ambiente.</p> <p>Svolge attività di vigilanza e controllo su ARPAT, sull'Agenzia regionale risorse, sul Consorzio Lamma.</p>
Direzione Difesa del suolo e protezione civile	5	<p>Promuove e finanzia la difesa del suolo e della costa, gli interventi di prevenzione idrogeologica e la tutela della risorsa idrica, anche attraverso la vigilanza e il controllo sui Consorzi di bonifica. Svolge il servizio idrogeologico.</p> <p>Effettua interventi straordinari e in emergenza.</p> <p>I processi amministrativi maggiormente presenti sono le autorizzazioni, gli acquisti di servizi propedeutici e gli appalti di lavori pubblici, la concessione di finanziamenti.</p>
Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale	6	<p>Predisporre i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale su gomma e ferro.</p> <p>Promuove, pianifica e finanzia le infrastrutture di trasporto, i porti, gli interporti, gli aeroporti, la viabilità regionale, la mobilità. Attua la pianificazione del settore cave nel quadro del governo del territorio e localizza e autorizza le cave di prestito per opere pubbliche.</p> <p>Vigila e controlla l'Autorità portuale regionale, Alatoscana, Società logistica Toscana. Partecipa a Toscana aeroporti, a SEAM, agli interporti di Guasticce e Toscana centrale.</p> <p>I processi amministrativi principali sono quelli di autorizzazione, concessione contributi e trasferimento risorse finanziarie.</p> <p>Nel prossimo futuro gestirà la concessione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma</p>

		per l'intera Toscana.
Direzione Urbanistica e politiche abitative	4	<p>Norme e pianificazione del territorio, tramite la redazione, la valutazione, il monitoraggio, la gestione e l'attuazione del Piano di indirizzo territoriale. Realizzazione e gestione del sistema informativo territoriale. Promozione di interventi per la valorizzazione del paesaggio. Interventi di concessione finanziamenti e contributi per le politiche abitative.</p> <p>Processi amministrativi preminenti: annullamenti titoli edilizi, contestazioni di pianificazione comunali, concessione di contributi, acquisti di servizi.</p>
Direzione Attività produttive	5	<p>La Direzione si occupa principalmente del sostegno al settore economico e produttivo extra-agricolo del territorio regionale, tramite la concessione di contributi a bando per gli ambiti dell'artigianato, dell'industria, del turismo e del commercio e delle relative infrastrutture.</p> <p>Svolge anche una rilevante attività di standardizzazione per l'emissione di bandi quanto più omogenei nei confronti dell'utenza.</p> <p>Svolge attività di vigilanza e controllo nei confronti dell'Agenzia per la promozione economica, in fase di trasformazione, della società in house Sviluppo Toscana e di partecipazione alle società fieristiche e termali (a supporto della direzione Ambiente ed energia) nonché a Fidi Toscana spa.</p> <p>I processi amministrativi praticati sono essenzialmente di concessione contributi.</p>
Direzione Cultura e ricerca	3	<p>Si occupa prevalentemente di interventi per il sostegno alle attività culturali di spettacolo, di patrimonio e istituzioni culturali, di musei e archivi. L'altro grosso ambito di attività è la regolamentazione e il trasferimento di risorse finanziarie, nonché la concessione di contributi, per il diritto allo studio universitario.</p> <p>Il sostegno alla ricerca e all'alta formazione tramite contributi messi a bando con i Fondi comunitari costituiscono l'ultimo settore di attività della Direzione.</p> <p>Svolge attività di vigilanza e controllo su sull'Azienda per il diritto allo studio universitaria, su Fondazioni istituite con leggi regionali e partecipa ad altre Fondazioni al cui fondo di dotazione ha aderito Regione Toscana.</p> <p>I processi amministrativi prevalenti sono concessione di finanziamento, ma anche di autorizzazione all'ingresso negli elenchi di enti</p>

		e istituzioni di rilevanza regionale e alcuni acquisti di servizi.
Direzione Istruzione e formazione	4	La Direzione è impegnata soprattutto nelle attività regolative e di finanziamento degli ambiti Formazione professionale e orientamento, lavoro, infanzia e istruzione, anche tecnica superiore. L'attività prevalente è di autorizzazione, tramite anche accreditamento, di concessione di finanziamenti soprattutto attraverso le risorse del FSE, di acquisto di servizi da parte del Settore della Formazione.

La rilevazione dei processi esposti a rischio si è basata principalmente sulle seguenti aree e sotto-aree:

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA
A) Provvedimenti di autorizzazione e concessione senza benefici economici diretti	Grado di discrezionalità del provvedimento
B) Procedura di scelta del contraente	Tipologia di procedura prescelta
C) Concessione di sovvenzioni e aiuti economici a pubblici e privati	Tipologia di provvedimento a monte della concessione
D) Acquisizione e progressione del personale	Standardizzazione e automazione delle procedure
F) Vigilanza e controllo su enti pubblici o di diritto privato	Comprende le attività di vigilanza e controllo su enti pubblici e privati, comprese le nomina e il trasferimento di risorse
G) Nomine	Provvedimenti di nomina e designazioni in Commissioni
H) Sanzioni amministrative	Irrogazione delle sanzioni amministrative e loro trattamento
I) Attività di facilitazione e sostegno rivolta a soggetti economici	Attività legata all'attrazione degli investimenti

Nell'Allegato 1 è contenuta la mappatura dei processi esposti a rischio corruzione, suddivisi per Direzione, con il Settore di competenza e la valutazione del grado di esposizione al rischio corruzione, in base alle tabelle di valutazione del rischio previste nel PNA.

Per quanto riguarda le misure da adottare in relazione ai singoli processi, la maggior parte delle strutture regionali non ha ancora individuato misure specifiche, obiettivo che nel corso del 2016 sarà conseguito attraverso un processo di laboratorio formativo.

## 6. Processi amministrativi esposti al rischio corruzione

Il metodo indicato dal Piano nazionale Anticorruzione per l'analisi, la valutazione e il trattamento del rischio nei processi amministrativi è quello di sottoporre le singole fasi e attività dei processi a un esame che includa tutti i potenziali fattori ed eventi di rischio corruzione.

Nell'analisi dei processi amministrativi esposti al rischio di corruzione, si devono tenere nel debito conto anche alcune problematiche di carattere generale quali:

- l'opacità normativa, perché i testi di legge spesso presentano margini di incertezza e sono formulati in maniera poco chiara, il che apre la strada a interpretazioni discutibili e violazione di diritti, da cui discende anche un ricorso eccessivo alla giustizia
- la debolezza dei sistemi di controllo, che non vengono messi in atto in maniera sufficiente, raramente sono affidati a organi esterni e spesso controllori e controllati sono formalmente collegati. Nonostante la diffusione dei codici di condotta e standard etici volontari, questi raramente presentano misure efficaci in termini di potere di indagine e sanzioni, nonché di protezione per chi segnala illegalità.
- l'accesso alle informazioni, di cui si registrano grandi quantità ma scarsa qualità per finalità di monitoraggio e valutazione. Ancora permane il digital divide e inoltre la produzione e la trasmissione di informazioni spesso risentono molto dell'effetto "annuncio" che esse rivestono.

Vi sono poi alcuni rischi specifici, riconducibili alle seguenti macro-categorie:

- manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione;
- assenza di adeguati livelli di trasparenza;
- conflitto di interessi;
- elusione delle procedure di controllo;
- uso improprio o distorto della discrezionalità,
- atti illeciti

Nell'analisi dei processi appartenenti alle aree previste nell'art.1 comma 16 della Legge 190/2012, sui quali si è concentrata l'attenzione nel corso del 2015, è stato da un lato evidenziato il maggiore o minore grado di discrezionalità connesso agli strumenti procedurali utilizzati, in base al principio contenuto nel PNA che la discrezionalità e la destrutturazione possono offrire miglior terreno di coltura per episodi corruttivi; dall'altro sono stati elencati in maniera analitica i potenziali eventi rischiosi, per supportare la fase di analisi e valutazione del rischio.

### A) Processi di autorizzazione concessione.

La grande maggioranza dei processi di autorizzazione e concessione sono atti dirigenziali adottati sulla base di legislazione regionale e nazionale, di regolamenti, di decreti ministeriali o di Delibere di Giunta regionale.

Sono quindi atti che rispettano prescrizioni e vincoli piuttosto stringenti, con un intervento ridotto della discrezionalità del dirigente.

Gli unici provvedimenti che in questa area esposta a rischio corruzione sono adottati dall'organo politico riguardano la valutazione di impatto ambientale su alcuni progetti di maggiore rilevanza.

In linea generale il grado di esposizione al rischio corruzione è stato valutato a livello basso, inferiore a 5. Solo in alcuni casi, in particolare alla Direzione Ambiente ed energia e Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale il grado di esposizione al rischio supera il valore 5.

Gli atti di autorizzazione e concessione non sono sottoposti al controllo di regolarità

amministrativa, eccetto i casi di concessione di immobili del patrimonio regionale. Gli eventi rischiosi legati ai processi di autorizzazione e concessione dei benefici non economici /economici la cui individuazione ha l'obiettivo di supportare l'analisi del rischio dei singoli processi e le possibili misure di prevenzione, sono i seguenti, accompagnati da possibili criteri per la valutazione delle probabilità che questi rischi si verifichino:

Evento rischioso	Driver per la valutazione della probabilità
Nomina pilotata componenti Commissione valutazione	Livello di programmazione e monitoraggio della turnazione. Conflitto d'interesse anche potenziale (legami tra Commissario e Amministrazione)
Diffusione di informazioni prima della pubblicazione della normativa	Efficacia del sistema sanzionatorio
Allungamento intenzionale dei tempi di notifica dei provvedimenti	Livello di standardizzazione Livello di informatizzazione
Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	
Disposizione di accertamenti per stabilire un'impropria decisione finale	Livello di standardizzazione Livello di informatizzazione
Alterazione della graduatoria	Livello di informatizzazione
Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	Disponibilità di linee guida/ schemi tipo da soddisfare per i criteri
Brevità del periodo di pubblicazione	Livello di standardizzazione del procedimento
Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	Livello di accessibilità delle informazioni
Pubblicità del bando nel periodo in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	
Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitti di interesse	Livello di programmazione e monitoraggio della turnazione. Conflitto d'interesse anche potenziale (legami tra Commissario e Amministrazione)
Sussistenza di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale e compiti di valutazione e i soggetti interessati	
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	
Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione	

presentata	
Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti	
Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	
Emissioni di pareri non in linea con le caratteristiche richieste	
Motivazione incongrua del provvedimento	
Disparità di trattamento per valutazione casi analoghi	
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	
Accettazione consapevole di documentazione falsa	
Omissione dell'applicazione delle sanzioni dovute	
Rilascio di autorizzazioni o concessioni false	

Le autorizzazioni e le concessioni senza beneficio economico diretto fino al 2015 sono processi amministrativi particolarmente presenti nelle Direzioni Ambiente ed energia, Istruzione e formazione, diritti di cittadinanza e coesione sociale, Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale, Urbanistica, Difesa del suolo e protezione civile, Cultura e ricerca, Programmazione e bilancio.

In ambito di procedimenti amministrativi di autorizzazione o concessione le misure specifiche di prevenzione del rischio corruzione saranno indirizzate alla verifica della normativa e delle procedure in essere e alla loro eventuale revisione per una maggiore messa in sicurezza da pratiche corruttive, ad accrescere le misure di standardizzazione e informatizzazione dei processi per abbassare gli eventuali livelli di discrezionalità, ad aumentare o prevedere ove non previsti controlli successivi alla correttezza delle autorizzazioni o concessioni rilasciate.

In questo ambito un contenzioso consistente si verifica nelle procedure di assegnazione delle farmacie.

#### B) Procedura di scelta del contraente

Le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori pubblici sono atti tipicamente dirigenziali, nei quali la volontà politica si manifesta a monte nello stabilire i programmi da realizzare nei vari ambiti e nell'approvazione dei Programmi dell'attività contrattuale che in Regione Toscana è elaborata annualmente sia per le forniture e servizi sia per i lavori pubblici, e viene aggiornata dopo il primo semestre, in base all'art.51 della L.R.38/2007 e al Regolamento Regione Toscana 30/2008.

Sono inoltre sottoposti al controllo di regolarità amministrativa gli atti dirigenziali ed i relativi allegati concernenti:

- a) le procedure di gara per forniture e servizi, trattative dirette e loro modifiche e integrazioni;
- b) le procedure di gara per appalti di lavori e loro modifiche e integrazioni.

Non sono invece sottoposti a controlli di regolarità amministrativa, ma solo a quella contabile, gli ordinativi diretti di spesa, procedura semplificata che viene adottata per le spese fino a € 20.000 e per i lavori fino a € 40.000.

Le acquisizioni di forniture, lavori e servizi sono procedure molto diffuse in ambito regionale, soprattutto le acquisizioni di servizi.

Per quanto la struttura a ciò deputata assicuri un'ampia attività di informazione, consulenza e monitoraggio preventivo a tutta la struttura operativa regionale, che garantisce la diffusione della conoscenza non solo l'effettuazione delle procedure nell'ambito delle disposizioni normative vigenti ma anche una particolare attenzione affinché i rischi specifici dell'esposizione al rischio corruzione nelle procedure di scelta del contraente siano prevenuti tramite indicazioni espresse in circolari e vademecum, nonché la predisposizione di bandi- tipo secondo le indicazioni ANAC, anche nel 2015 resta rilevante sia in termini di numero di procedure che di importo, il ricorso da parte delle varie strutture ad acquisizioni sotto i 20.000 euro. soprattutto in determinati ambiti quali la comunicazione pubblicitaria, l'organizzazione di eventi, la manutenzione.

Per quanto gli affidamenti diretti di spesa che convergono su una stessa azienda da parte di più Settori nel corso dell'anno non siano eccessivamente numerosi, né gli importi che sono corrisposti a loro favore sono particolarmente elevati, è opportuno ripensare i processi a livello di programmazione contrattuale, per farli convergere in un'unica acquisizione delle forniture e dei servizi che costituisce un riferimento per tutta la Regione Toscana., anche perché il ricorso a gare centralizzate per l'acquisizione di servizi di interpretariato e traduzione e di progettazione comunicativa, già sperimentate, ha dato ottimi risultati.

Questo tipo di misura di prevenzione della corruzione costituisce anche e soprattutto una misura di razionalizzazione organizzativa, destinata a snellire i tempi di lavoro e la necessità di personale nell'ambito delle procedure d'acquisto, avendo individuato a monte un unico fornitore per esigenze omologhe.

Sebbene il ricorso a procedure di approvvigionamento più celeri e di basso valore economico risponda spesso a criteri di efficienza della struttura, è innegabile che l'eccessiva parcellizzazione costituisce non solo un limite alla trasparenza del processo, ma anche un aggravio in termini finanziari e amministrativi, per esempio rispetto ai controlli da effettuare.

Per quanto riguarda i ricorsi promossi contro le procedure di appalti per forniture, servizi e lavori pubblici effettuati da Regione Toscana nel periodo compreso tra 2010 e 2015, elemento che l'Aggiornamento al PNA invita a considerare per comprendere meglio le cause e il livello di rischio, questi riguardano in totale 21 procedure. In 9 casi non si è ancora arrivati a sentenza definitiva, 1 è stato accolto, 6 ricorsi sono stati respinti, 4 sono stati non accolti per motivi di rito, 1 è perento.

I rischi specifici di esposizione al rischio corruzione nelle procedure di scelta del contraente ai quali dedicare particolare attenzione nella realizzazione di misure di prevenzione del rischio sono le seguenti: :

- utilizzo improprio delle procedure negoziate per favorire ditte pre-individuate;
- inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti;
- adozione di una procedura d'urgenza immotivata per abbreviare il periodo di pubblicazione o giustificare il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento;
- nomina pilotata componenti Commissione valutazione;
- elusione della regola della formazione concorrenziale del corrispettivo attraverso l'imposizione di accordi ai partecipanti sulle offerte a ribasso da presentare;

- utilizzazione impropria dei criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa e non utilizzo del prezzo più basso) al fine di avere maggiore discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi;
- diffusione di informazioni prima della pubblicazione del bando;
- utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini per la partecipazione alla gara, al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti;
- formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti;
- brevità del periodo di pubblicazione o in periodi in cui l'attenzione e l'accesso a tali informazioni è ridotto;
- assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse;
- mancata o insufficiente verifica della completezza e coerenza della documentazione presentata;
- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al crono-programma;
- inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto agli obiettivi stabiliti;
- mancata o insufficiente verifica del collaudo;
- pagamento non giustificato; omissione dell'applicazione di sanzioni dovute..

Maggiori livelli di trasparenza e prevenzione della corruzione in questo ambito sono ulteriormente raggiungibili tramite un'ancora maggiore pubblicizzazione delle procedure di acquisto, dal momento della pubblicazione fino alla piena esecuzione del contratto e alla rendicontazione della spesa, soprattutto nei casi di maggior durata e importo economico, e un monitoraggio della rotazione nelle commissioni di gara e nelle commissioni collaudo, prestando particolare attenzione ai conflitti di interesse.

#### C) Concessioni di aiuti e sovvenzioni economiche

Il processo di concessione di aiuti e sovvenzioni economici è stato fino ad oggi uno dei processi più praticati nell'ambito degli enti regionali, in primo luogo anche per il loro ruolo di gestori dei Fondi europei che, soprattutto negli ultimi anni, hanno costituito la risorsa principale per effettuare interventi sul territorio, al netto degli stanziamenti per la sanità.

La concessione di aiuti e sovvenzioni economiche di derivazione comunitaria prevedono a monte l'emanazione di un bando, i cui criteri e modalità sono stati definiti a partire dall'aprile 2014 dalla Giunta regionale toscana, in base alla Decisione n.4 del 7 aprile 2014.

Sono sottoposti a controllo di regolarità amministrativa l'approvazione di bandi per la concessione di finanziamenti comunitari e loro proroga, nonché la concessione di contributi finanziari a soggetti di natura pubblica e privata e l'assegnazione di finanziamenti straordinaria enti e aziende regionali e alle aziende sanitarie e ospedaliere (escluse le erogazioni di cassa).

Inoltre, in materia di azioni di coordinamento e di definizione di regole per la concessione di aiuti alle imprese, la Giunta regionale ha approvato con Delibera 1208/2015, in un'ottica di raccordo e di sintesi per uniformare i requisiti e le procedure richieste dai diversi bandi regionali volte semplificazione del procedimento amministrativo, le "Linee guida per la redazione dei bandi per agevolazioni alle imprese."

Le linee guida, che contengono uno schema di bando, il Modello di domanda, lo schema di contratto, lo schema di fidejussione, lo Schema modello di intestazione fiduciaria, Istruzione sugli obblighi del beneficiario relativi alle attività di informazione e comunicazione, le Istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda da parte dell'impresa estera, la tabella delle premialità, le Istruzioni per la presentazione della

domanda, Schema delle fasi del bando, check list dei documenti presentati, costituiscono dunque uno strumento orientativo a supporto del lavoro e delle attività gestionali dei settori dell'Amministrazione che operano nella concessione di agevolazioni alle imprese.

La diffusione della sua utilizzazione, con la definizione di procedure e verifiche standard, costituisce anche un'ottima misura di supporto alla prevenzione della corruzione.

La concessione di sovvenzioni e aiuti economici che non hanno a monte un bando avviene in particolare nelle Direzioni Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Difesa del suolo e protezione civile, Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale: i fondamenti dei contributi sono quasi sempre costituiti da atti dell'organo politico, sotto forma di attuazione di Programmi regionali specifici, quali quelli della difesa del suolo, per le infrastrutture e la mobilità o socio-sanitario regionale, o di Accordi di Programma o Protocolli di intesa. Negli atti dell'organo politico sono individuati sia gli importi che i destinatari dei contributi, riducendo quasi del tutto la discrezionalità del dirigente che assume la determinazione contabile per la concessione del contributo.

Nonostante il basso tasso di discrezionalità previsto per i dirigenti in questo ambito, l'incremento della concessione di contributi e aiuti economici tramite bando è la forma più indicata come misura di prevenzione della corruzione in questa tipologia di procedimenti.

d)Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane

Per quanto riguarda il personale, sono sottoposti a controllo le procedure per il conferimento di incarichi professionali e di consulenza e di borse di studio e loro modifiche e integrazioni.

Sebbene o nel corso degli ultimi anni non si siano verificati in questo ambito di attività casi che abbiano suscitato allarme rispetto all'osservanza della normativa e delle procedure utilizzate per il reclutamento e la gestione del personale, sono numerosi gli eventi rischiosi che possono dar luogo a fattispecie concrete di cattiva amministrazione.

Per quanto riguarda i rischi specifici che riguardano questo ambito di attività, si segnalano i seguenti eventi rischiosi, in relazione ai quali è da approfondire l'analisi della normativa e delle procedure in uso, per verificarne la coerenza e la congruità.

Evento rischioso
Inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti
Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione
Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione
Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini per la partecipazione al bando, al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti
Costruzione del campione da sottoporre a verifica/controllo sulla base di criteri ad hoc
Alterazione della graduatoria
Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
Brevità del periodo di pubblicazione
Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione
Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è

ridotto
Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse
Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti
Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni
Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata
Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata
Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati
Motivazione incongrua del provvedimento
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze
Trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo
Accettazione consapevole di documentazione falsa
Pagamento ingiustificato
Omissione dell'applicazione di sanzioni dovute
Improprio ricorso alla consulenza esterna

## 7. Gestione del rischio: le misure trasversali e specifiche da adottare nel corso del 2016

Per quanto l'individuazione di misure specifiche di prevenzione della corruzione è opportuno che scaturisca dall'esame dei singoli procedimenti/processi, si possono comunque indicare alcune misure che possono essere comuni a più processi presenti nella struttura, da adottare come standard a seguito dell'analisi e valutazione più puntuale del livello di esposizione a rischio corruzione.

Per quanto l'individuazione di misure specifiche di prevenzione della corruzione è opportuno che scaturiscano dall'esame dei singoli procedimenti/processi, si possono comunque definire alcune misure comuni a più processi, quali:

### MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI (M.1)

Le misure di prevenzione adottabili nel processo di assunzione (formazione, attuazione e controllo) delle decisioni possono avere carattere generale o settoriale. Di seguito sono proposti alcuni accorgimenti che le strutture dirigenziali dovranno adottare nelle determinazioni di rispettiva competenza e che potranno essere integrati/rafforzati con ulteriori meccanismi di prevenzione, da applicare nello specifico contesto di operatività, secondo quanto indicato nell'Allegato 4 del PNA che esemplifica alcune misure ulteriori di prevenzione della corruzione rispetto a quelle obbligatorie:

Gestione condivisa delle pratiche.

Mediante ordini di servizio interni, i dirigenti avranno cura di impartire istruzioni volte a evitare che gli adempimenti istruttori relativi ai procedimenti a elevato rischio di corruzione siano gestiti da un singolo dipendente, preferendo, al contrario, che siano

coinvolti almeno due dipendenti nell'espletamento della fase di raccolta e di valutazione delle condizioni di ammissibilità delle istanze e dei requisiti/presupposti per l'adozione dei provvedimenti

Verifiche "a campione" sulla correttezza del processo di assunzione delle decisioni in particolare nei casi in cui i processi non prevedano già sistemi di controllo successivi all'adozione di provvedimenti.

I direttori dell'Amministrazione regionale sono titolari di competenze che discendono dalla loro funzione di "supervisori" dell'attività dipartimentale nel suo complesso, tra le quali rientrano:

- l'attuazione di tutte le forme di collaborazione interna all'Amministrazione finalizzate a garantire unitarietà e coerenza dell'azione amministrativa;
- il coordinamento e, ove necessario, la gestione di procedimenti amministrativi di pertinenza della propria Direzione;
- la pianificazione, la programmazione, la gestione (ove necessario) e il monitoraggio delle attività, compresi i progetti specifici, al fine del raggiungimento degli obiettivi direzionali.

In attuazione di tali competenze, i direttori effettueranno verifiche "a campione" sulla correttezza del processo di assunzione delle decisioni, con particolare riguardo ai procedimenti "a rischio di corruzione". Degli esiti di tale attività sarà informato il Responsabile, tempestivamente (nel caso in cui siano ravvisate anomalie) e/o con una relazione annuale consuntiva, da trasmettere entro il 30 novembre di ogni anno.

#### OBBLIGHI INFORMATIVI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA (M.2)

Per l'espletamento puntuale ed efficace dell'attività di vigilanza non si può prescindere dalla costituzione di una rete informativa interna, come previsto dal PNA che individua i referenti tra i soggetti della strategia di prevenzione della corruzione, che renda tempestivamente edotto il Responsabile su ogni evento comportante interventi aggiuntivi/corrottivi rispetto alle misure prefigurate nel Piano e che, con cadenza periodica (entro il 30 novembre di ogni anno), informi lo stesso Responsabile sull'andamento e sugli effetti degli interventi in corso di attuazione nelle aree più esposte al rischio di corruzione.

#### SELEZIONE DEL PERSONALE DA SOTTOPORRE A SPECIFICA FORMAZIONE (M.3)

Oltre a un modulo di base sulla normativa in materia di prevenzione della corruzione e sulla struttura del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, che è stato già somministrato negli anni precedenti a gran parte del personale regionale, a decorrere dal 2016 saranno progettati interventi in materia di Gestione e prevenzione del rischio, con la finalità di rafforzare le capacità amministrative del personale coinvolto nei processi esposti a rischio corruzione.

#### MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI (M.4)

I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi sono stabiliti per garantire ai cittadini l'ottenimento di risposte in tempi certi e ragionevoli.

L'ordinamento riconosce efficaci mezzi di tutela qualora le tempistiche non siano rispettate, dall'assegnazione di poteri sostitutivi in caso d'inerzia fino al risarcimento dei danni scaturenti dall'inosservanza dei termini fissati dalla legge.

Ai sensi della recente normativa anticorruzione, l'Amministrazione già provvede a

- monitorare periodicamente il rispetto dei tempi procedurali;
- pubblicare gli esiti del monitoraggio nei rispettivi siti istituzionali alla sezione

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Attività e procedimenti” .

Restano da analizzare le cause più ricorrenti di anomalie e da realizzare misure volte alla loro eliminazione, qualora le cause non siano di ordine esterno, quali la difficoltà di utilizzo delle risorse finanziarie che si è verificato negli ultimi anni.

Nei casi in cui si evidenzino cause di ordine normativo o procedurale, è opportuno che i responsabili rivedano il flusso del processo.

#### MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA REGIONE E TERZI IN PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI (M.5)

Il Codice di comportamento del personale regionale (cfr. deliberazione della Giunta regionale n. 34/2014) richiama l'imparzialità, l'integrità e la trasparenza tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti. In particolare, il quinto comma dell'articolo 3 prescrive che “Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori”.

Altre disposizioni del Codice attuano concretamente i principi sopra riportati; si tratta, in particolare, degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 10 (Comportamento nei rapporti privati) e 14 (Contratti ed altri atti negoziali).

E' evidente che l'Amministrazione regionale ha posto attenzione a evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

Le disposizioni contenute nel citato Codice hanno una doppia valenza. Sono, infatti, misure di carattere preventivo, in quanto indicano al dipendente quali sono i limiti per mantenere la propria attività entro confini di legittimità e liceità, evitando ogni forma di esercizio abusivo delle competenze assegnate. Al tempo stesso, però, posseggono anche carattere sanzionatorio, in quanto danno titolo all'ente per agire in via disciplinare nel caso in cui siano violate, ferme restando eventuali ulteriori responsabilità di ordine civile, penale e/o amministrativo.

Per monitorare i rapporti tra personale dipendente e soggetti esterni, si raccomanda a tutti i dirigenti - in special modo a quelli preposti agli uffici più esposti al rischio di corruzione di vigilare attentamente sul rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento che attuano i principi di terzietà, indipendenza e imparzialità e, in particolare, di:

- adottare gli accorgimenti più opportuni, ad esempio l'adozione di ordini di servizio interni, per evitare l'insorgenza di situazioni che potrebbero originare conflitti d'interesse a danno dell'ente;

- segnalare tempestivamente all'Ufficio procedimenti disciplinari le situazioni che, nonostante gli accorgimenti adottati, siano idonee a ledere i richiamati principi

#### OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (M.6)

La trasparenza dell'azione amministrativa della Giunta regionale è assicurata tramite la sezione Amministrazione trasparente sul sito istituzionale, realizzata sulla base delle previsioni del D.lgs.33/2013 e le delibera attuative dell'Autorità nazionale Anticorruzione (in precedenza Civit).

In proposito i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione, individuati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, garantiscono il tempestivo e

regolare flusso delle informazioni da pubblicare e che i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente sono segnalati dal responsabile della trasparenza all'ufficio di disciplina.

#### CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI REGIONALI (M.7)

Il Codice di comportamento regionale è stato integrato a seguito dell'approvazione, con DPR n. 62/2013, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici predisposto dal Governo, pur salvaguardando la potestà regionale in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico ed economico del personale.

In esito a tale attività, la Giunta regionale ha adottato - con deliberazione n. 34/2014 - il "Codice di comportamento dei dipendenti regionali", in sostituzione di quello precedente.

Il nuovo Codice dedica due disposizioni alla corruzione e alla trasparenza, rispettivamente l'articolo 8 (Prevenzione della corruzione) e l'articolo 9 (Trasparenza e tracciabilità). Il primo prescrive ai dipendenti di rispettare le misure di prevenzione degli illeciti, con particolare riferimento a quanto sancito nel Piano anticorruzione, di collaborare con il Responsabile e di segnalare al superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito, all'interno dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza. Il secondo impone, tra l'altro, ai dipendenti di adempiere agli obblighi di trasparenza cui è tenuto l'ente e di collaborare alle attività di elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nel sito istituzionale.

Per consentire al Responsabile di effettuare il monitoraggio annuale sullo stato di attuazione del Codice, come prescritto dal comma 3 dell'articolo 15, l'Ufficio procedimenti disciplinari riferirà in merito con apposita relazione da consegnare entro il 30 novembre di ogni anno.

#### MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PER PREVENIRE IL RISCHIO NEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO (M.8)

Con nota prot. AOO GRT 117581/A.140.20 dell'8 maggio 2014 della Responsabile della trasparenza della Giunta regionale le società partecipate e gli enti di diritto privato in controllo della Regione Toscana sono stati invitati ad adottare Piani di prevenzione della corruzione mediante i quali:

- individuare le attività a rischio;
- programmare formazione mirata per le aree a maggior rischio;
- prevedere procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati;
- introdurre un codice di comportamento per i dipendenti, che includa la regolamentazione dei casi di conflitto d'interesse;
- regolare la procedura di aggiornamento del modello organizzativo/gestionale;
- prevedere obblighi di informazione a beneficio dell'organo vigilante.

Mediante Circolare del 22 dicembre 2015 gli enti di diritto privato e le società partecipate sono state richiamate agli obblighi di pubblicazione sui loro siti istituzionali di quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 33/2013.

La misura più importante da adottare nel corso del 2016 è perciò quella relativa alla lettura organizzativa dei processi amministrativi presidiati da ciascun dirigente, per individuare le misure specifiche per aumentare la sicurezza stessa del processo in ottica di prevenzione della corruzione. Ciò comporterà inevitabili ricadute di carattere organizzativo, poiché tali misure raramente sono circoscrivibili al singolo processo o alla singola struttura, ma è appunto grazie a una visione d'insieme che sarà possibile stabilire una priorità delle misure da realizzare nel triennio successivo.

Altre misure derivano dalle esperienze maturate nel corso del 2015, anche a fronte di specifici episodi di cattiva amministrazione verificatisi in anni precedenti, quali una maggiore diffusione delle misure di controllo a carattere successivo, su un campione significativo di pratiche, e il progressivo incremento dei livelli di istruttoria e informatizzazione dei procedimenti.

Una ulteriore misura di prevenzione della corruzione messa in luce da episodi verificatisi nel corso del 2015 a livello nazionale è la necessità della definizione di una procedura di verifica preventiva sulle dichiarazioni di assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità all'assunzione di incarichi ai sensi del D.Lgs.39/2013 e, nel caso della Regione Toscana, della L.R.55/2014, che ha adeguato l'ordinamento regionale alle disposizioni del decreto stesso, individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi competenti.

I passi della procedura di verifica preventiva, specialmente per gli incarichi conferiti dagli organi politici, sono individuati nella maniera seguente:

- richiesta a preventivo delle dichiarazioni che attestano l'assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità da parte degli uffici competenti, nelle procedure di richiesta delle candidature a incarichi sottoposti a tale regime o di formazione di elenchi di possibili candidati. Vista le difficoltà di realizzare modelli efficaci per la presentazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità, è auspicabile che ANAC stessa fornisca alle amministrazioni dei modelli per la presentazione delle dichiarazioni, nei quali sia esplicita l'indicazione delle situazioni di cui si attesta l'insussistenza, così come è auspicabile che ANAC fornisca indicazioni sulle modalità operative con le quali svolgere un'azione di controllo preventivo (vedi Segnalazione Anac al Parlamento n.5/2015). In attesa di tali indicazioni, la dichiarazione di inconferibilità è integrata dall'elenco degli incarichi svolti dai soggetti nei due anni precedenti il conferimento dell'incarico;
- gli uffici che espletano l'istruttoria verificano le dichiarazioni con i dati contenuti nel curriculum e con i siti istituzionali degli enti citati nel curriculum stesso o altre banche dati disponibili, anche rispetto alle posizioni in enti di diritto privato o pubblico vigilati, regolati o finanziati dalla Regione Toscana;
- nel caso di inconferibilità o incompatibilità sopravvenuta, o segnalata successivamente, il responsabile della prevenzione della corruzione richiede agli uffici la verifica sulle dichiarazioni entro il termine di 10 giorni;
- sulla base degli accertamenti emersi, convoca la persona nominata e chiede di inoltrare eventuale ulteriore documentazione entro il termine di 10 giorni;
- se il procedimento dà esito negativo viene archiviato;
- se il procedimento dà esito positivo e la causa ostativa originaria risulta già dalla dichiarazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione adotta un decreto dichiarativo di nullità dell'incarico e contestualmente dell'interdizione per tre mesi dell'organo che ha conferito l'incarico nullo, ai sensi dell'art.4 della L.R.55/2014;
- nel caso in cui la causa ostativa non risulta dalla dichiarazione, il responsabile della prevenzione della corruzione adotta un decreto dichiarativo di nullità dell'incarico e procede a una verifica della responsabilità dell'organo conferente;
- nel caso in cui la causa ostativa sia sopravvenuta e non dichiarata, il responsabile della prevenzione della corruzione attiva le procedure per la decadenza dell'incarico, l'inconferibilità da qualsiasi incarico per 5 anni, e procede a una verifica della responsabilità dell'organo conferente.

Entro il febbraio 2016, vista anche la numerosità dei conferimenti di incarichi dirigenziali nel corso del 2015, verrà inviata a tutte le direzioni un'apposita circolare sul tema delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di

inconferibilità/incompatibilità all'assunzione degli incarichi dirigenziali, sulla presentazione annuale della dichiarazione di assenza di cause incompatibilità e sull'estensione dei controlli da parte degli uffici competenti (quelli che ricevono le autodichiarazioni, quindi quelli dei direttori) sui controlli da fare sulle dichiarazioni rese.

## 8. Prevenzione del rischio corruzione nelle procedure di gara del Soggetto Aggregatore

Nel 2016, a seguito dell'emanazione del DPCM previsto dall'art.9 comma 3 del DL 66/2014, per alcune tipologie di spesa definite dal DPCM le procedure di gara saranno eseguite anche tramite un Soggetto aggregatore, al quale compete l'indizione e lo svolgimento di gare nell'ambito delle tipologie individuate, al fine di adempiere all'obbligo previsto dall'art.9 comma 3 del D.L. 66/2014 per le regioni, per gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale di procedere per le acquisizioni di forniture e servizi relativi alle tipologie individuate e di importo superiore alle soglie, ricorrendo al soggetto aggregatore.

Proprio perché i soggetti aggregatori dovranno indire quindi soltanto le "maxi-procedure" necessarie per l'acquisizione di quei beni e di quei servizi che rientrano nelle categorie – e nelle soglie – individuate al Tavolo nazionale appositamente costituito, è particolarmente necessario prevedere procedure di maggiore verifica in tali ambiti di messa in sicurezza dei processi e di prevenzione della corruzione.

Per la Regione Toscana la struttura incaricata di presiedere allo svolgimento delle attività e funzioni del Soggetto Aggregatore regionale è stata individuata nel settore Contratti, il quale opera attraverso i Settori regionali e utilizzando l'Ente per i Servizi tecnico Amministrativi Regionali (ESTAR) per le procedure in ambito sanitario e della Società consortile energia toscana s.c.a.r.l.\_CET, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico.

In ragione del fatto che il Soggetto aggregatore dovrà indire maxi procedure, si ritiene che in questo ambito sia particolarmente opportuno prevedere delle formule ulteriori di garanzia quali:

- l'introduzione di un Patto di integrità, previsto dall'art.1 comma 17 della legge 190/2012, e in linea con i contenuti del Piano nazionale Anticorruzione entro il mese di marzo 2016;
- e in alternativa, in occasione di appalti che richiedono particolare misure di sicurezza organizzativa, la richiesta ad ANAC stessa di un'attività di vigilanza collaborativa, anche in fase di predisposizione degli atti di gara. Tale misura, già attivata da regione Toscana con Delibera G.R. 952/2015 relativa appunto a un Protocollo d'azione comune tra Regione Toscana e ANAC, ha purtroppo come controindicazione un rallentamento dei tempi delle procedure stesse, anche per il notevole carico di richieste rivolte in tal senso all'ANAC.

Le altre azioni che il Soggetto aggregatore può gradualmente mettere in atto per assicurare maggiore trasparenza alle procedure contrattuali concluse riguardano, secondo le indicazioni contenute nel l'Aggiornamento al PNA, assunto da ANAC con la Determinazione n.12 del 28 ottobre 2015, sono le fasi della esecuzione e rendicontazione del contratto.

In particolare, in fase di esecuzione del contratto possono essere verificati, tramite anche la pubblicazione di un report periodico on line:

- i tempi di esecuzione rispetto al cronoprogramma;

- gli atti relativi alle varianti e al loro impatto in termini economici e temporali;
- gli atti relativi alle proroghe contrattuali;
- le autorizzazioni relative al subappalto.

In fase di rendicontazione finale, può essere pubblicato on line un report di sintesi che contiene:

- tempi richiesti e tempi effettivi di realizzazione;
- costi richiesti e costi effettivi di realizzazione;
- il provvedimento di nomina della commissione di collaudo;
- il certificato di collaudo, o di verifica di conformità, ovvero l'attestato di regolare esecuzione.

E' inoltre fondamentale che che siano introdotti nella documentazione di gara del Soggetto aggregatore, :

- l'obbligo del rispetto delle eventuali clausole sociali contenute nei capitolati, in virtù del fatto che il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle condizioni di lavoro è un indicatore di integrità e correttezza perseguito con le politiche di prevenzione dell'illegalità e della corruzione perseguito con i PTPC;
- un particolare impegno da parte delle imprese a rispettare il Codice di comportamento adottato dalle'ente appaltante per quanto riguarda l'assenza di conflitti di interesse con i responsabili dei procedimenti nonché i rappresentanti legali e gli organi di indirizzo politico dell'amministrazione e a segnalare le ipotesi di conflitto di interessi che si dovessero generare in corso di gara, in funzione di reciprocità rispetto all'astensione in caso di conflitto di interessi cui sono chiamati i dipendenti pubblici

Ulteriori misure di controllo del processo possono essere costituite da una procedura interna per l'attivazione di Audit operativi volti alla prevenzione del verificarsi di eventi corruttivi, ogni qualvolta si verifichi un'anomalia significativa nel corso di una procedura di gara. Gli audit hanno lo scopo di procedere all'analisi/valutazione delle cause delle anomalie, dei possibili rischi corruttivi e alla messa in opera di di possibili misure per la prevenzione degli stessi secondo metodologie da definire entro il mese di giugno 2016.

#### 9. Piano triennale della prevenzione della corruzione e delle sue misure, Piano della Performance (Piano della qualità della prestazione organizzativa) e formazione

La necessità che si avverte a due anni dall'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione, e che è messa in risalto nell'Aggiornamento al PNA adottato da ANAC il 28 ottobre 2012, è quella che di realizzare una formazione di tipo organizzativo per la dirigenza e i più stretti collaboratori, una formazione di tipo laboratoriale che, partendo dalla mappatura dei processi delle singole strutture, metta fuoco in termini concreti gli eventi che possono incidere in termini di rischio sui processi stessi e aiuti a definire quali sono le misure di prevenzione del rischio specifico.

Tutto questo è possibile soltanto con una riflessione guidata da formatori esperti in tecniche risk assessment, che sulla base dell'attività dei partecipanti, delle loro esperienze passate e della probabilità di rischio individui anche delle misure comuni a più processi.

Soltanto in questa prospettiva, e utilizzando la formazione come leva di sviluppo organizzativo, diventa possibile mettere in più stretta correlazione gli obiettivi di prevenzione della corruzione con quelli del Piano della performance, da individuarsi

nell'ambito della realizzazione delle misure specifiche di prevenzione definite per i singoli processi.

Quindi, una delle misure specifiche di prevenzione della corruzione per il 2016 è frequenza di percorsi formativi per i referenti della prevenzione della corruzione, per i dirigenti delle strutture e per i loro più stretti collaboratori che, partendo dalla mappatura processi, individuino una valutazione del rischio più appropriata e completa dei processi stessi e li aiutino nella definizione delle misure più appropriate per ciascun processo, siano esse controlli, semplificazioni procedurali, riorganizzazione interna degli uffici.

Nel 2017-2018, una volta identificate le misure, gli uffici acquisiscono come obiettivo del piano di struttura, la realizzazione delle misure stesse.

Altre tematiche da approfondire sul versante formativo per creare maggiore consapevolezza del fenomeno corruttivo sono costituite dall'approfondimento relativo al conflitto di interessi, oltre che alla prosecuzione della formazione di base sugli strumenti di prevenzione della corruzione, dal PTPC al Codice di comportamento, tramite e-learning.

## 10. Trasparenza

La Regione Toscana ha una lunga tradizione anche di innovazione, rispetto al panorama nazionale, in materia di trasparenza.

Basti pensare che la pubblicità legale prevede da più di un decennio la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti degli organi politici, Giunta e Presidente, e dei dirigenti regionali. Basti pensare che l'accesso ai documenti amministrativi è previsto sin dal 2009, a seguito della introduzione della L.R.40, a chiunque e senza necessità di motivazione.

Quindi, anche se le formulazioni stabilite dal d.lgs.33/2013 non sono sempre perfettamente coerenti con i contenuti già presenti sul sito istituzionale, si può certo dire che la trasparenza è realmente una delle finalità istituzionale della Regione stessa, prevista espressamente anche dal suo Statuto.

Ciò non toglie che il cammino verso un'apertura totale del patrimonio informativo pubblico disponibile presso la Regione, soprattutto quando questo si intreccia con le libertà e i diritti fondamentali dell'individuo, tutelati dalla normativa sulla protezione dei dati personali, pone delle problematiche che sono da risolvere contemperando alcune antinomie.

Per quanto quindi la trasparenza dell'azione amministrativa, e la sua conoscibilità, rappresenti realmente un risultato al quale la Regione è orientata ben prima degli obblighi previsti dal D.Lgs.33/2013, la completa realizzazione della diffusione di tutti i dati e le informazioni richieste tramite applicazioni automatizzate rimane tuttora un obiettivo di lavoro che è ancora in progress.

## 11. Whistleblowing

E' opportuno introdurre una regolamentazione dell'istituto che in Regione Toscana ancora manca, vista la necessità di contemperare le previsioni legislative, che indicano nel superiore gerarchico il referente della segnalazione, e la Determinazione ANAC che ha virato sostanzialmente verso il responsabile della prevenzione della corruzione come referente del processo di whistleblowing.

Nel corso del 2015 è stata approntata una soluzione che lascia la possibilità ai dipendenti di rivolgersi al proprio responsabile, tramite posta elettronica o posta ordinaria, e di rivolgersi al responsabile della prevenzione della corruzione tramite una piattaforma che tutela integralmente l'anonimato e consente di procedere agli

accertamenti senza che sia noto a nessuno colui che ha effettuato la segnalazione. Appare la soluzione più garantista se si vuole che episodi corruzione e di cattiva amministrazione vengano realmente allo scoperto.

## 12. Enti pubblici vigilati ed enti di diritto privato in controllo e partecipazione pubblica

L'attività di prevenzione della corruzione si esprime anche attraverso l'attività di vigilanza e controllo nei confronti dell'insieme degli enti, di diritto pubblico o privato, di cui l'Amministrazione si avvale per perseguire le sue finalità di interesse pubblico. Così l'ANAC nella sua determinazione n.8/2015: (Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici) "la ratio sottesa alla legge n.190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare quella di estendere la misura di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse".

Dal che si deduce che un requisito fondamentale per analizzare il grado di coinvolgimento della Regione Toscana negli enti controllati o partecipati è costituito non solo dai criteri declinati da leggi e atti amministrativi di riferimento, ma anche dalla partecipazione finanziaria della Regione a tali enti, sia con la detenzione di quote azionarie o partecipazione al fondo di dotazione che con il riconoscimento e la corresponsione di risorse finanziarie.

Questo comporta che, accanto agli indirizzi relativi di natura economico-finanziaria e gestionale, l'Amministrazione emani direttive sui piani di attività che comprendano anche quelle relative alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, obbligatorie per intero nei confronti degli enti controllati e in misura ridotta nei confronti degli enti partecipati, in considerazione che spesso accanto alle attività di interesse pubblico possono svolgere anche attività di tipo commerciale.

Mentre per quanto riguarda gli enti di diritto pubblico l'attuazione della legge 190/2012 è insita nel loro essere pubbliche amministrazioni, e per quanto riguarda gli enti pubblici economici l'attuale formulazione dell'art.11 D.Lgs 33/2013 comma 2 li comprende appieno, in quanto recita:

"La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:

1) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;"

l'applicazione della disciplina agli enti di diritto privato richiede maggiori sforzi di adattamento, cui appunto ANAC ha dedicato la Determinazione n.8/2015.

In questo ambito di attività si colloca anche il piano di razionalizzazione delle società partecipate, che Regione Toscana ha adottata con il Documento di economia e finanza regionale 2016, approvato dal Consiglio regionale il 21 dicembre con Deliberazione 89/2015, e che prevede la dismissione delle partecipazioni regionali considerate non strategiche, quali quelle di valore irrisorio (Banca Popolare etica) o non più consentite dalla normativa (Logistica Toscana). Inoltre entro il 30 giugno 2017 il Piano prevede la dismissione dalle società fieristiche e da quelle termali, concentrando le partecipazioni nel comparto infrastrutturale e logistica, in quello creditizio e in quello della ricerca e innovazione, oltre che nelle società in house, che svolgono attività strettamente

coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente.

In questa ottica è essenziale che le società partecipate di maggior interesse, considerate strategiche ai sensi del piano di razionalizzazione contenuto nel DEFR 2016, e le Fondazioni in controllo della Regione Toscana in quanto istituite e disciplinate con legge regionale, aderiscano progressivamente al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs.231/2001, che è già in essere presso alcune di esse, quale premessa per una gestione più trasparente delle attività e l'istituzione di un sistema di controllo interno necessario ai fini della prevenzione della corruzione.

In dettaglio, nella sottosezione A sono sintetizzate le indicazioni che ANAC ha formulato per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi per le società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, mentre quelle meno "stringenti" per le società e gli enti di diritto privato solo partecipati, sono contenute nella sottosezione B.

#### Sottosezione A

Indicazioni per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi per SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI DA REGIONE TOSCANA

Le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano agli enti e alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001. A tale riguardo Regione Toscana stabilisce che dette società, laddove non abbiano provveduto, adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

Poiché il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle sole fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, mentre legge n. 190 del 2012 indica un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale e le situazioni di "cattiva amministrazione", in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC.

Le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege n. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza e sono adottate dall'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti. Al riguardo, si fa presente che l'attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 non può essere affidata a soggetti estranei alla società (art. 1, co. 8, legge n. 190 del 2012). Una volta adottate, ad esse viene data adeguata pubblicità sia all'interno della società, con modalità che ogni società definisce autonomamente, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società.

In caso di società indirettamente controllate, la capogruppo assicura che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 in coerenza con quelle della capogruppo. Laddove nell'ambito del gruppo vi siano società di ridotte dimensioni, in particolare che svolgono attività strumentali, la società capogruppo può introdurre le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 relative alle predette società nel proprio modello ex 231/2001. In tal caso, il RPC della capogruppo è responsabile dell'attuazione delle misure anche all'interno delle società di ridotte dimensioni. Ciascuna società deve, però, nominare all'interno della propria organizzazione un referente del Responsabile della prevenzione della corruzione della capogruppo.

Nell'ipotesi residuale in cui una società non abbia adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 è tenuta, a maggior ragione, a programmare e ad approvare adeguate misure allo scopo di prevenire i fatti corruttivi in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012 e secondo le modalità sopra indicate. Le misure sono contenute in un apposito atto di programmazione, o Piano, da pubblicare sul sito istituzionale. Dette misure è opportuno siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.

I contenuti minimi delle misure sono i seguenti:

- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione, mediante un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi. In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l'indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA, ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010.

- Sistema di controlli

La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando l'ente risulti sprovvisto di un sistema atto a prevenire i rischi di corruzione. In ogni caso, è quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012, nonché quello tra le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e quelle degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile.

#### - Codice di comportamento

Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.

#### - Trasparenza

Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, le società definiscono e adottano un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" in cui sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

#### - Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale";
- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale".

Per i dirigenti, si applica l'art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.

- Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il co. 2;

- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;

- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";

- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

A tali fini, le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellati per l'attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

- Formazione

Le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al «modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001».

- Tutela del dipendente che segnala illeciti

In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall'Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le società adottano misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.

#### - Rotazione o misure alternative

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la l. n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

#### - Monitoraggio

Le società, in coerenza con quanto già previsto per l'attuazione delle misure previste ai sensi del d.lgs. 231/2001 individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il Responsabile della prevenzione della corruzione. Quest'ultimo, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che A.N.AC. si riserva di definire.

#### Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Le società e gli enti controllati dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione (d'ora innanzi "RPC"), secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012, a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Al fine di rendere obbligatoria la nomina, le società adottano, preferibilmente attraverso modifiche statutarie, ma eventualmente anche in altre forme, gli opportuni adeguamenti che, in ogni caso, devono contenere una chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere le funzioni di RPC. Al RPC devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall'organo di indirizzo della società, Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.

Gli atti di revoca dell'incarico del RPC sono motivati e comunicati all'A.N.AC. che, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013.

Le funzioni di RPC debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società.

Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPC un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

In questa ottica, nelle società in cui l'Organismo di vigilanza sia collegiale e si preveda la presenza di un componente interno, è auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di RPC. Questa soluzione, rimessa all'autonomia organizzativa delle società, consentirebbe il collegamento funzionale tra il RPC e l'Organismo di vigilanza. Solo nei casi di società di piccole dimensioni, nell'ipotesi in cui questa si doti di un Organismo di vigilanza monocratico composto da un dipendente, la figura del RPC può coincidere con quella dell'Organismo di vigilanza.

Dall'espletamento dell'incarico di RPC non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsioni delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione. Ciò vale anche nel caso in cui le funzioni di RPC siano affidate ad un componente dell'Organismo di vigilanza.

Inalterato il regime di responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti proprio di ciascuna tipologia di società, nel provvedimento di conferimento dell'incarico di RPC sono individuate le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi e sono declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale, quest'ultima ove applicabile.

In relazione agli organi di amministrazione, fatte salve le responsabilità previste dal d.lgs. n. 231 del 2001, nonché l'eventuale azione ex art. 2392 del codice civile per i danni cagionati alla società, le amministrazioni controllanti promuovono l'inserimento, anche negli statuti societari, di meccanismi sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 o il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. E'

compito delle amministrazioni controllanti vigilare sull'adozione delle misure di prevenzione della corruzione e sulla nomina del RPC da parte delle società controllate. A tal fine le amministrazioni prevedono apposite misure, anche organizzative, all'interno dei propri piani di prevenzione della corruzione.

#### La trasparenza

Alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni e agli enti di diritto privato si applica la normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 (art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013).

L'art. 11, co. 2, lett. b), come novellato dall'art. 24-bis del dl. n. 90 del 2014, dispone, infatti, che la disciplina del d.lgs. n. 33 del 2013 prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicata «limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, incluse le società in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

La nuova disposizione introduce una netta distinzione tra le società controllate e le società a partecipazione pubblica non di controllo. L'elemento distintivo tra le due categorie di società consiste nel fatto che nelle società controllate deve sempre essere assicurata la trasparenza dei dati relativi all'organizzazione. Per le società in controllo pubblico, cioè, la trasparenza deve essere garantita sia relativamente all'organizzazione che alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte.

Data la natura di alcune attività espressione di funzioni strumentali, ad esempio di acquisto di beni e servizi ovvero di svolgimento di lavori e di gestione di risorse umane e finanziarie, si presume che le stesse siano volte a soddisfare anche esigenze connesse allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Dette attività, pertanto, sono sottoposte alla normativa sulla trasparenza, salvo specifiche e motivate indicazioni contrarie da parte dell'ente o della società interessata. In prospettiva sarebbe di sicura utilità che le società distinguano più chiaramente le due tipologie di attività (di pubblico interesse e commerciali), sotto i profili dell'organizzazione (individuando ad esempio distinti uffici), delle modalità di gestione (individuando distinte regole applicate nello svolgimento delle attività), della gestione contabile (dando distinta rilevanza nei bilanci alle risorse impiegate, ai costi e ai risultati).

Laddove una società controllata non svolga invece attività di pubblico interesse, è comunque tenuta a pubblicare i dati relativi alla propria organizzazione e a rispettare gli obblighi di pubblicazione che possono eventualmente discendere dalla normativa di settore, ad esempio in materia di appalti o di selezione del personale.

Naturalmente, considerate le peculiarità organizzative, il tipo di attività e il regime privatistico, la disciplina della trasparenza è applicabile con i necessari adattamenti, anche per contemperare l'obiettivo della più ampia pubblicazione dei dati con le eventuali esigenze relative alla natura privatistica e alle attività svolte in regime concorrenziale. L'elenco finale del presente Allegato indica i principali adattamenti relativi agli obblighi di trasparenza che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute ad osservare.

A tal proposito si fa presente che alle società in house, che pure rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti Linee guida, si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento. Infatti, pur non rientrando tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, in quanto organizzate secondo il modello societario, dette società, essendo affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo particolarmente significativo da parte

delle amministrazioni, costituiscono nei fatti parte integrante delle amministrazioni controllanti.

Le società controllate adottano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" in cui viene definito il modello organizzativo che esse intendono adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza. Nel Programma sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza. Nello stesso Programma, come sopra anticipato, le società indicano, esplicitandone la motivazione, quali sono le attività non qualificabili di pubblico interesse che quindi come tali, non sono sottoposte alle misure di trasparenza previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 e quelle che invece sono di pubblico interesse. Per gli altri contenuti del Programma e per le indicazioni relative alla qualità dei dati da pubblicare, si rinvia alla delibera A.N.AC. n. 50/2013. Si ricorda che, l'omessa adozione del Programma è esplicitamente sanzionata ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.l. n. 90/2014.

Le società sono tenute anche a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata "Società trasparente", in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013. Per limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, qualora le società controllate non abbiano un sito web, sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società controllate possano predisporre la sezione "Società trasparente" in cui pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità.

Si ricorda che, in ogni caso, le società sono tenute a comunicare le informazioni di cui all'art. 22, co. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 ai soci pubblici, così come gli amministratori societari comunicano i dati concernenti il proprio incarico, pena la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 47 del medesimo decreto.

Tenuto conto dell'esigenza di ridurre gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti, ciascuna società individua, all'interno degli stessi un soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi indipendenti di valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009. I riferimenti del soggetto così individuato sono indicati chiaramente nella sezione del sito web "Società Trasparente" e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

L'organo di indirizzo della società controllata provvede, inoltre, alla nomina del Responsabile della trasparenza, le cui funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 sono svolte, «di norma», dal Responsabile della prevenzione della corruzione. E' opportuno precisare che, laddove la società abbia nominato due soggetti distinti per le funzioni in materia di trasparenza e per quelle di prevenzione della corruzione, è necessario garantire un coordinamento tra i due soggetti.

Le società controllate sono tenute anche ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013) e a pubblicare, nella sezione "Società trasparente", le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.

Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati da pubbliche amministrazioni

## SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI

( Ad esclusione delle società in house, cui si applica la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni senza adattamenti. )

- 1) Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 14, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti sono tenuti ad applicare l'art. 14 con riferimento a tutti i componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo.

- 2) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15, per gli incarichi dirigenziali le società e gli enti pubblicano per ciascun soggetto titolare di incarico il relativo compenso, comunque denominato, salvo che non provvedano a distinguere chiaramente, nella propria struttura, le unità organizzative che svolgono attività di pubblico interesse da quelle che svolgono attività commerciali in regime concorrenziale. Di tale distinzione deve essere dato conto anche all'interno del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità pubblicato sul sito istituzionale.

Ferma restando la pubblicazione dei compensi individualmente corrisposti ai dirigenti delle strutture deputate allo svolgimento di attività di pubblico interesse, la pubblicazione dei compensi relativi ai dirigenti delle strutture che svolgono attività commerciali potrà avvenire in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti.

- 3) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15 per gli incarichi di collaborazione e consulenza, le società e gli enti pubblicano il compenso di ogni singolo consulente o collaboratore.

Se le società e gli enti individuano e distinguono chiaramente, dandone evidenza anche all'interno del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità pubblicato sul sito istituzionale, le consulenze e le collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse e quelle correlate allo svolgimento di attività commerciali in regime concorrenziale, possono pubblicare, limitatamente a queste ultime, i compensi in forma aggregata. In questo caso deve essere dato conto della spesa complessiva sostenuta per ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti.

Le società e gli enti possono eventualmente differire la pubblicazione dei compensi laddove sussistano esigenze di riservatezza legate alla natura concorrenziale delle attività svolte.

- 4) Personale (artt. 16, 17 e 21, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti pubblicano, su base annuale, il numero e il costo annuale del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e i dati sui tassi di assenza. Essi rendono inoltre disponibile sul sito il contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente.

#### 5) Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti pubblicano i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti e le informazioni relativi all'avvio di ogni singola procedura selettiva – avviso, criteri di selezione – e all'esito della stessa.

Tali modalità di pubblicazione tengono conto che in alcune società pubbliche, pur non essendo applicabili le norme che regolano i concorsi pubblici, vi è comunque l'obbligo, nel reclutare il personale, del rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133). Restano fermi gli obblighi di trasparenza relativi al bando e ai criteri di selezione per le società a cui si applica l'art. 18, co. 1, del citato decreto legge.

#### 6) Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti adeguano gli obblighi di pubblicazione relativi alla performance ai sistemi di premialità in essi esistenti, rendendo comunque disponibili i criteri di distribuzione dei premi al personale e l'ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente.

#### 7) Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti pubblicano, su base annuale, il bilancio consuntivo. Esso è reso disponibile in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.

### Sottosezione B

Indicazioni per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi per SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO PARTECIPATI DA REGIONE TOSCANA

Rientrano fra le società e gli enti a partecipazione pubblica non di controllo quelle definite dall'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 come a partecipazione pubblica non maggioritaria, ossia quelle in cui le amministrazioni detengono una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo.

In considerazione del minor grado di controllo che l'amministrazione esercita sulle società e sugli enti partecipati, trattandosi di mera partecipazione, l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione comporta oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico. Per la trasparenza, la stessa legge n. 190 del 2012 e il d.lgs. n. 33 del 2013 prevedono obblighi di pubblicazione ridotti.

Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione

Le amministrazioni partecipanti promuovono l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 nelle società a cui partecipano. Al riguardo si ricorda che l'art. 1 del d.lgs. n. 231/2001 dispone espressamente che le sue disposizioni non si applicano solo «allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale».

E' opportuno che il predetto modello di organizzazione e gestione sia integrato,

preferibilmente in una sezione apposita, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, ulteriori fatti corruttivi in danno alla società e alla pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione.

Le società e gli enti in questione, in quanto rientranti fra gli enti regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. d), numero 2), del d.lgs. n. 39/2013, sono tenute a rispettare le norme sulla incompatibilità previste nel medesimo decreto ed, in particolare dagli articoli 9 e 10.

Le società e gli enti a partecipazione pubblica restano quindi soggette al regime di responsabilità previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e non sono tenute a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, potendo comunque individuare tale figura, nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

Qualora le società e gli enti non abbiano adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, resta comunque ferma la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012.

### La trasparenza

In virtù dell'art. 1, co. 34, della legge n. 190/2012 e dell'art.11, co. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 alle società a partecipazione pubblica non di controllo si applicano le regole in tema di trasparenza contenute nell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190 del 2012, limitatamente «all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

Ne consegue che, limitatamente alle attività di pubblico interesse eventualmente svolte, le società a partecipazione pubblica non di controllo assicurano la pubblicazione nei propri siti web delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi (art. 1, co. 15, l. n. 190/2012), ivi inclusi quelli posti in essere in deroga alle procedure ordinarie (art. 1, co. 26); al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (art. 1, co. 28); ai bilanci e conti consuntivi (art. 1, co. 15); ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1, co. 15); alle autorizzazioni o concessioni (art. 1, co. 16); alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006 (art. 1, co. 16 e 32);

alle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, co. 16); ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale (art. 1, co. 16). Esse rendono noto, inoltre, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1, co. 29).

I dati sono pubblicati in una apposita sezione del sito denominata "Società trasparente".

Le società e gli enti partecipati, diversamente dalle società controllate, sono sottoposte, per quanto concerne la pubblicazione dei dati sull'organizzazione, unicamente agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013, in virtù del rinvio operato dall'art. 22, co. 3, del medesimo decreto.

Pertanto, la pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15 deve avvenire con opportuni adattamenti.

Per quanto riguarda i dati reddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14, l'obbligo di trasparenza si considera assolto con la pubblicazione dei dati relativi ai soli componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo nominati o designati dalle

amministrazioni partecipanti.

Per ciò che attiene all'art. 15, con particolare riferimento alla pubblicazione dei compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi dirigenziali, questa può avvenire in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società non provveda ad identificare chiaramente, nell'ambito della propria struttura, le articolazioni organizzative che svolgono attività di pubblico interesse. In tale ultimo caso, per i dirigenti preposti alle predette articolazioni organizzative, deve essere indicato il compenso da ciascuno di essi percepito. Analoghi accorgimenti possono essere osservati per la pubblicazione dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza.

Inoltre le società e gli enti partecipati non sono tenute a nominare il Responsabile della trasparenza né ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ma possono comunque provvedere in tal senso. E' auspicabile, in ogni caso, che le società rendano noto, ai fini dell'accountability, come intendono realizzare la pubblicazione dei dati e i soggetti interni coinvolti.

È opportuno, in aggiunta, che esse prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi. Questa funzione è affidata preferibilmente all'Organismo di vigilanza, ferme restando le scelte organizzative interne ritenute più idonee, tenuto conto dell'esigenza di limitare gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti.

Analogamente a quanto indicato per le società controllate, qualora le società a partecipazione pubblica non di controllo non dispongano di un sito internet in cui costituire la sezione "Società trasparente", sarà cura delle amministrazioni partecipanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società partecipate possano predisporre la sezione "Società trasparente" in cui pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità.

Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni

#### SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO PARTECIPATI

- 1) Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 14, d.lgs. 33/2013)

L'obbligo di trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, si considera assolto con la pubblicazione dei dati relativi ai soli componenti degli organi nominati o designati dalle amministrazioni partecipanti.

- 2) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15, le società e gli enti pubblicano i compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi dirigenziali conferiti in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società o l'ente non provveda ad identificare chiaramente, nell'ambito della propria

struttura, le articolazioni organizzative che svolgono attività di pubblico interesse. In tale ultimo caso, per i dirigenti preposti alle predette articolazioni organizzative deve essere indicato il compenso da ciascuno di essi percepito.

3) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, co. 1, lett.d), d.lgs. 33/2013)

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15, le società e gli enti pubblicano i compensi relativi agli incarichi di collaborazione o consulenza conferiti in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società o l'ente non provveda ad identificare e distinguere chiaramente le consulenze e le collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse. In tale ultimo caso, deve essere indicato il compenso percepito da ciascun consulente o collaboratore.

4) Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti pubblicano i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti e le informazioni relativi all'avvio di ogni singola procedura selettiva – avviso, criteri di selezione – e all'esito della stessa.

Tali modalità di pubblicazione tengono conto che in alcune società ed enti partecipati, pur non essendo applicabili le norme che regolano i concorsi pubblici, vi è comunque l'obbligo, nel reclutare il personale, del rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133). Restano fermi gli obblighi di trasparenza relativi al bando e ai criteri di selezione per le società a cui si applica l'art. 18, co. 1, del citato decreto legge.

5) Bilancio (art. 29, dlgs. 33/2013)

Le società e gli enti pubblicano, su base annuale, il bilancio consuntivo. Esso è reso disponibile in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.

## SEZIONE SECONDA

### PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018

#### 1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

L'aggiornamento annuale per l'anno 2016 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è predisposto ai sensi del D.lgs 33/2013 e adottato congiuntamente con il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Come per gli anni precedenti la Giunta regionale e il Consiglio regionale adottano due distinte versioni del Programma triennale della trasparenza e l'integrità e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Dal 1° dicembre 2014 con deliberazione della Giunta regionale n. 1092/2014 Antonella Barlacchi, dirigente del settore Prevenzione della corruzione, trasparenza, privacy. Sistema documentale e della comunicazione interna della Direzione Organizzazione e sistemi informativi, già responsabile della trasparenza, è stata designata responsabile anche della prevenzione della corruzione.

Tra i fatti di maggior rilievo, a livello politico, nell'anno 2015 è da segnalare l'insediamento della nuova Giunta regionale, che ha visto la riconferma del Presidente Enrico Rossi e la riduzione degli assessori da 10 a 8.

Da un punto di vista organizzativo, con delibera n° 706 del 01.07.2015, la Giunta regionale ha individuato le nuove strutture di vertice dell'amministrazione a supporto degli organi di governo della Regione passando da un numero complessivo di 22 strutture (8 direzioni generali e 14 aree di coordinamento) ad un numero complessivo di 14 (una direzione generale, l'Avvocatura generale e altre 12 direzioni) e ne ha definite le relative competenze.

Le nuove strutture sono state così individuate:

- Direzione Generale della Giunta, gerarchicamente sovraordinata alle direzioni, ne assicura l'esercizio organico e coordinato delle funzioni. In particolare ad essa spetta:

- la direzione, la vigilanza e il controllo sullo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi definiti dagli organi di governo e le risorse da assegnare per il relativo raggiungimento;
- il coordinamento delle attività per l'attuazione delle politiche di settore al fine di garantire il raggiungimento delle priorità definite dagli organi di governo, per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali e la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.

In particolare il Direttore generale:

- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei direttori preposti alle direzioni di staff ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;
- coordina l'attività dei direttori preposti alle direzioni di linea ed esercita poteri di impulso in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;

- Avvocatura regionale, collocata in posizione di autonomia rispetto alla Direzione generale della Giunta regionale e alle direzioni, alle quali è equiparata

- Direzione "Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali"

- Direzione "Programmazione e Bilancio"

- Direzione "Organizzazione e Sistemi Informativi"
- Direzione "Diritti Di Cittadinanza e Coesione Sociale"
- Direzione "Agricoltura E Sviluppo Rurale"
- Direzione "Ambiente Ed Energia"
- Direzione "Difesa Del Suolo e Protezione Civile"
- Direzione "Politiche Mobilita', Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale"
- Direzione "Urbanistica e Politiche Abitative"
- Direzione "Attivita' Produttive"
- Direzione "Cultura E Ricerca"
- Direzione "Istruzione E Formazione";

Dal 1° dicembre 2015 è stato rivisto l'assetto organizzativo delle strutture afferenti alle varie Direzioni e alla Direzione generale della Giunta, con la soppressione di alcuni settori ed il conseguente riallocamento di funzioni e personale.

Dal 1° gennaio 2016 c'è stata la ridefinizione dell'assetto complessivo delle posizioni organizzative con conseguente riassetto delle stesse all'interno delle strutture regionali.

Un grosso impatto organizzativo sarà sicuramente rappresentato dal riordino delle funzioni provinciali con conseguente riorganizzazione delle funzioni regionali e locali.

La L.R. 3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014." prevede che Il riordino sia finalizzato al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l'obiettivo di perseguire l'efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione.

A sommi capi le materie interessate da questo passaggio di funzioni dalle province alla regione sono:

- in materia di agricoltura;
- in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne;
- in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici;
- in materia di gestione dei rifiuti
- in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l'introito dei relativi proventi;
- in materia di tutela della qualità dell'aria;
- in materia di inquinamento acustico;
- in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- in materia di autorità competente concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione unica ambientale (AUA);
- in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;
- in materia di osservatorio sociale
- in materia di strade regionali, limitatamente alla progettazione e costruzione

- delle opere relative alle strade regionali,
- in materia di autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) relative a progetti per i quali la competenza autorizzatoria sia attribuita alla Regione
- in materia di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'[articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81](#) (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e l'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto diversamente disposto da specifiche disposizioni in materia di competenza esclusiva dello Stato.

A tal fine, la riorganizzazione delle funzioni tiene conto del nuovo ordinamento delle province, dei processi aggregativi dei comuni e dell'istituzione della Città metropolitana di Firenze, nonché delle funzioni fondamentali degli enti locali e delle modalità di esercizio previste dalla legislazione statale.

Per quanto riguarda l'emanazione di nuove norme che impattano sulla trasparenza si ricorda l'adozione della l.r.19/2015 "Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.", legge che si inserisce in una più ampia strategia regionale per la crescita e lo sviluppo digitale del territorio toscano.

La legge nasce in attuazione della normativa in materia di amministrazione digitale e assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità e la riutilizzabilità in modalità digitale dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare, garantendone la pubblicazione tramite la rete internet in formati aperti secondo gli standard internazionali.

La Regione Toscana infatti, nel quadro delle disposizioni regionali in materia di sviluppo della società dell'informazione (quali la l.r. 1/2004 e la l.r. 54/2009), si impegna, con questa nuova norma a valorizzare il patrimonio informativo pubblico quale strumento di trasparenza, diffusione della conoscenza e risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

I dati e i servizi di tipo aperto (open data e open services) e la conoscenza che ne deriva (open knowledge) costituiscono elemento imprescindibile per raggiungere l'obiettivo di realizzare un'amministrazione pubblica digitale e aperta (open government), basata sulla partecipazione e sulla collaborazione con soggetti pubblici e privati del territorio.

La Regione si impegna inoltre a valorizzare e diffondere il patrimonio di dati pubblici che produce, raccoglie, riproduce e diffonde, quali ad esempio i dati di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico, ambientale e a consentirne il riutilizzo nel rispetto della normativa, mettendo a disposizione una piattaforma tecnologica dedicata ai dati aperti e attivando interventi mirati alla sensibilizzazione e al coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati del territorio, anche attraverso la possibilità di proposte e segnalazioni in relazione agli open data. Mira inoltre a conferire maggiore effettività alla strategia in materia di open data, in modo che le proprie strutture, gli enti dipendenti e i soggetti del territorio, nel rispetto della loro autonomia, siano tenuti ad assicurare la pubblicazione di dati di tipo aperto, nel rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge.

La stessa legge, all'art. 9 "Amministrazione trasparente" prevede la pubblicazione degli atti e dei dati di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, anche per importi pari o inferiori a mille euro. Questa norma rientra nella finalità politica di massima trasparenza adottata dalla nostra Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Con la L.R. 12/2015 la Regione ha rivisto il proprio sistema di sanzionatorio relativamente all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 47, comma 1 del d.lgs. 33/2013 a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati, prevedendo anche la pubblicazione dei provvedimenti di accertamento, di contestazione e applicazione della sanzione sul sito internet rispettivamente del Consiglio regionale e della Giunta a seconda che si tratti di provvedimenti rivolti ai Consiglieri regionali o al Presidente della Giunta e degli Assessori.

Con la delibera della Giunta regionale n 325 del 23/03/2015 è stata fatta una ricognizione dello stato di attuazione dei processi di dismissione delle partecipazioni societarie rimandando alla nuova legislatura ogni ulteriore decisione per la definizione del piano di razionalizzazione di cui all'art. 1, c. 611-614, della L. 190/2014.

Il documento prevede la dismissione delle partecipazioni regionali considerate non strategiche, quali quelle di valore irrisorio o non più consentite dalla normativa e, entro il 30 giugno 2017, la dismissione dalle società fieristiche e da quelle temali, concentrando le partecipazioni nel comparto infrastrutturale e logistica, in quello creditizio e in quello della ricerca e innovazione, oltre che nelle società in house, che svolgono attività strettamente coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente.

## 2. Assolvimento degli obblighi di pubblicazione e monitoraggio attuazione Programma triennale della trasparenza e l'integrità 2015-2017

A seguito dell'adozione del PPTPC e del PTTI, avvenuto con la delibera della Giunta regionale 56/2015, la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha provveduto ad informarne tutte le Direzioni, ricordando in particolare lo stretto legame tra gli obiettivi del Piano di prevenzione, quelli del Programma per la trasparenza e la pianificazione degli obiettivi individuali dei dirigenti e delle strutture, il tutto in un'ottica di coerenza complessiva della azione amministrativa regionale.

### 3. Attestazione OIV Entro gennaio 2016.

## 4. Monitoraggio attuazione programma triennale della trasparenza e l'integrità 2015-2017

Il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati previsti, sulla loro chiarezza, completezza e aggiornamento viene svolto con cadenza almeno mensile, in stretto rapporto con le strutture responsabili della fornitura e pubblicazione dei dati e con l'Agenzia di informazione, responsabile del sito istituzionale della Regione Toscana.

Ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 33/2013 la responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli

obblighi di pubblicazione e cura il coinvolgimento delle strutture interne all'Amministrazione.

#### Questionario di tipo conoscitivo

Nel mese di maggio 2015 è stato realizzato e pubblicato nella prima pagina di accesso ad "Amministrazione trasparente" un questionario anonimo di tipo conoscitivo volto a capire le richieste e le necessità del cittadino e renderlo partecipe del processo di trasparenza. Il questionario non raccoglie dati anagrafici e non profila l'utente, garantendone l'anonimato. Al momento non sono pervenute segnalazioni. Come per gli anni precedenti il cittadino può inviare segnalazioni anche attraverso il sito web dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

#### Sezione Disposizioni generali

Subito dopo l'adozione del Piano della prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità è stato provveduto alla loro pubblicazione. Anche le altre sottosezioni sono state regolarmente aggiornate.

#### Sezione Organizzazione

La sezione è stata aggiornata con i dati dei nuovi organi politici (X legislatura). Le informazioni relative al Presidente sono state pubblicate direttamente dagli uffici della Giunta e non più dal Consiglio regionale. Rimane a carico del Consiglio la sottosezione relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari.

Nella sottosezione Organi di indirizzo politico sono pubblicate una serie di informazioni previste dalla legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 "Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008".

Dette informazioni, che sono inserite e aggiornate dalle strutture che ne sono depositarie, sono state inserite in questa sezione di Amministrazione trasparente in quanto rappresentano il completamento regionale di dati analoghi previsti a livello nazionale dal d.lgs. 33/2013.

#### Sezione Consulenti e collaboratori

La sezione è stata completamente rinnovata; è stata infatti predisposta una nuova visualizzazione degli atti di incarico per mezzo della quale è possibile linkare l'atto e individuare l'ufficio che lo ha assegnato. Sono inoltre stati predisposti nuovi modelli di curricula che consentono la visualizzazione separata dei dati relativi alle competenze da quelli relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. Un apposito link è stato predisposto per la visualizzazione delle attestazioni dell'avvenuta verifica di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitti di interesse.

#### Sezione Personale

La sezione è stata aggiornata anche in relazione alla nuova configurazione degli Uffici regionali della Giunta che, come specificato in premessa, ha visto la soppressione delle precedenti strutture denominate direzioni generali e delle aree di coordinamento, comportando una riduzione delle strutture di coordinamento dei settori da 22 alle attuali 14.

#### Sezione Bandi di concorso

La sezione è completa e aggiornata.

#### Sezione Performance

La sezione è completa e aggiornata.

#### Sezione Enti controllati

La sezione è completa e aggiornata anche in relazione all'entrata in vigore della l.r. [28/2015](#) "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale." che, in attesa della definizione del nuovo assetto, previsto per il 1° gennaio 2016, vede le attuali 12 Aziende unità sanitarie locali rette da commissari e vicecommissari.

Tra gli enti pubblici vigilati sono state pubblicate le schede relative ai Consorzi di bonifica (Legge regionale 27 dicembre 2012, n.79), enti pubblici economici a base associativa, e precisamente: 1 Toscana Nord - 2 Alto Valdarno -3Medio Valdarno 4 Basso Valdarno5 Toscana Costa6 Toscana Sud

Relativamente all'Orientamento ANAC n. 24 del 23 settembre 2015, "art. 22, dlgs 33/2013-sanzione divieto di erogare somme-applicazione-indicazioni" la responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione ha inviato una comunicazione "Vigilanza sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi a enti vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, previsti dall'art. 22 del d.lgs. 33/2013", a tutti i soggetti interessati, relativa alle modalità da seguire per l'erogazione di somme a favore di enti e società controllati e partecipati (eccezion fatta per i corrispettivi di prestazioni ricevute).

In relazione alla compilazione delle schede di cui all'art. 22 del d.lgs 33/2013 presenti in "Amministrazione trasparente" "Enti controllati" le direzioni competenti in materia, anche attraverso i referenti per la prevenzione della corruzione provvedono a predisporre e a mantenere aggiornate le schede relative agli enti pubblici e di diritto privato controllate o partecipate, secondo il format predisposto dal Settore Prevenzione della corruzione, trasparenza, privacy. Sistema documentale e della comunicazione interna.

#### Sezione Attività e procedimenti

La sezione si è arricchita della pubblicazione della banca dati informatica delle tipologie dei procedimenti amministrativi, istituita con delibera della G.R. n. 546/2014. A tale scopo è stato avviato un nuovo processo di revisione e di aggiornamento delle tipologie di procedimenti amministrativi. La banca dati consente un veloce aggiornamento delle tipologie dei procedimenti da parte dei responsabili ed una immediata visualizzazione. La banca dati consente inoltre di prendere visione dei nominativi dei soggetti che possono esercitare il potere sostitutivo in caso di inerzia.

#### Sezione Provvedimenti

La sezione è aggiornata. E' in fase di attivazione l'applicazione che consentirà la pubblicazione automatica e contestuale degli atti con quella sulla banca dati degli atti amministrativi.

#### Sezione Controlli sulle imprese

La sezione è completa e aggiornata.

#### Sezione Bandi di gara e contratti

La sezione è completa e aggiornata.

La Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha trasmesso una circolare a tutti i dirigenti contenente disposizioni sulla prevenzione della corruzione in materia contrattuale invitando gli stessi a osservare la normativa le procedure di scelta del contraente.

#### Sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.

La sezione è aggiornata. Non ancora realizzata l'applicazione informatica che consenta anche la predisposizione dell'elenco unico annuale dei beneficiari.

#### Sezione Bilanci

La sezione è completa e aggiornata ai sensi della L. 89/2014 e DPCM 22 settembre 2014. Come per gli anni precedenti è implementata con il Bilancio di genere, il Bilancio Sociale ed il Rapporto di monitoraggio strategico.

#### Sezione Beni immobili e gestione patrimoniale

La sezione è completa e aggiornata, da fine anno 2013 è arricchita con un'applicazione web che consente di visualizzare il patrimonio georeferenziato.

#### Sezione Servizi erogati

Le carte dei servizi attualmente pubblicate dovranno essere riviste in relazione alla riorganizzazione degli Uffici della Giunta avvenuta nel corso del secondo semestre 2015. Di particolare rilievo la sottosezione Servizi on line ad accesso libero, con carta sanitaria o altra CNS, con username e password.

#### Sezione Pagamenti dell'amministrazione

La sezione è completa e aggiornata rispetto alla L.89/2014 e DPCM 22 settembre 2014.

#### Sezione Opere pubbliche

La sezione è completa e aggiornata.

#### Sezione Pianificazione e governo del territorio

La sezione è completa e aggiornata.

#### Sezione Informazioni ambientali

La sezione è completa e aggiornata.

#### Sezione Strutture sanitarie private accreditate

La sezione è completa e aggiornata.

#### Sezione Interventi straordinari e di emergenza

La sezione è completa e aggiornata.

#### Sezione altri contenuti

La sezione è completa ed aggiornata.

La sottosezione Accesso civico è stata implementata con la pubblicazione di due moduli, uno relativo alla richiesta di accesso civico e l'altro alla richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo.



Nella sottosezione Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche date è stata

pubblicata la L.R. 19/2015 "Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo". La stessa sottosezione è stata arricchita con nuovi dataset regionali e di altre amministrazioni.

#### 5. Statistiche di navigazione degli utenti nella sezione Amministrazione trasparente (da gennaio 2015 a dicembre 2015)

Al fine di monitorare il grado di utilizzo delle informazioni pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente è stato richiesto all'Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione, di fornire le statistiche di navigazione degli utenti per l'anno 2015. La tabella ed i relativi grafici che seguono consentono di rilevare i dati complessivi sul numero delle visualizzazioni di pagine, numero di visualizzazioni di pagine uniche ed accessi delle sezioni presenti in Amministrazione trasparente. Per chiarezza si ricorda che il numero di visualizzazioni di pagine uniche sono il numero di volte in cui la singola pagina è stata visualizzata almeno una volta, mentre le visualizzazioni di pagina corrispondono al numero totale di pagine visualizzate e comprendono singole pagine visualizzate più volte. Gli accessi invece sono il numero di volte in cui i visitatori sono entrati nel sito attraverso una pagina o più pagine web.

2015	Amministrazione Trasparente		
	visualizzazione pagine uniche	visualizzazioni di pagina	Accessi
Gennaio	6.031	8.880	343
Febbraio	5.408	7.816	287
Marzo	6.013	9.274	307
Aprile	5.465	8.073	253
Maggio	4.795	7.048	148
Giugno	4.755	7.274	222
Luglio	6.420	9.878	334
Agosto	4.604	7.272	213
Settembre	6.740	10.553	273
Ottobre	7.593	11.747	318
Novembre	7.328	10.962	354
Dicembre	6.711	10.183	264
<b>TOTALE</b>	<b>71.863</b>	<b>108.960</b>	<b>3.316</b>



## 6. Aggiornamento annuale del Programma triennale per la trasparenza e per l'integrità 2016-2018.

### Procedimento di adozione del programma

L'impianto del Programma, come per gli anni precedenti, non ha subito modifiche, non ci sono state nuove norme o indirizzi ANAC di modifiche del Programma.

Il presente Programma, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è stato condiviso con le strutture titolari/detentrici dei dati e a seguito di parere espresso dal Comitato di Direzione, adottato con deliberazione della Giunta regionale. Attraverso la funzione "Segnalazioni" attiva nel sito dell'URP, è possibile raccogliere osservazioni e proposte da parte di cittadini e altri soggetti.

Il presente documento viene trasmesso all'Organismo Indipendente di Valutazione ai fini dell'attestazione del corretto svolgimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

### Processo di attuazione del programma.

La Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 33/2013 svolge un'attività di controllo sugli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione sono valutati ai fini della responsabilità dirigenziale e possono dar luogo a responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione (art. 46 D.lgs. n. 33/2013).

Tali responsabilità, però, non ricadono unicamente sul Responsabile della Trasparenza; infatti, ai sensi dell'art. 46 comma 2, questi non risponde dell'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o della mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità se prova che ciò è dipeso da causa non imputabile alla sua persona. Infatti, il decreto legislativo summenzionato prevede esplicitamente che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla Legge" (art. 43, comma 3).

Come ricorda anche l'"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione", determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, gli obblighi di collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza "rientrano tra i

doveri di comportamento compresi in via generale nel codice di cui al DPR 62/2013 e che pertanto sono assistiti da specifica responsabilità disciplinare”.

Il collegamento tra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché l'attuazione degli altri obblighi in materia di trasparenza all'interno delle amministrazioni, sono demandati al Responsabile per la trasparenza che, come precedentemente ricordato, nella nostra amministrazione coincide con il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Allegato 2 Elenco Pubblicazioni Programma triennale per la trasparenza 2016-2018